Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 105

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 23 aprile 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1973, n. **1074.**

Approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione riguardante la trasformazione dell'Istituto superiore di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » di Firenze in facoltà di scienze politiche « Cesare Alfieri » annessa all'Università di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, con particolare riferimento all'art. 10;

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439;

Visto il regio decreto 8 luglio 1938, n. 1855, con il quale venne approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata in Firenze il 5 luglio 1938, con cui l'Istituto superiore di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » di Firenze venne trasformato in facoltà di scienze politiche « Cesare Alfieri » annessa all'Univesità di Firenze;

Visto l'art. 5 del citato regio decreto n. 1855;

Visto il punto primo del comma *d*) dell'art. 1 della convenzione sopra citata, recepito dall'art. 5 del regio decreto 8 luglio 1938, n. 1855;

Ritenuta la necessità di modificare il punto primo di detto comma *d*);

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato e reso esecutivo l'unito atto, stipulato in Firenze il 20 giugno 1973, aggiuntivo alla convenzione stipulata anch'essa in Firenze il 5 luglio 1938, approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1855, con il quale viene modificato il punto primo del comma *d*) dell'art. 1 di detta convenzione.

Art. 2.

L'art. 5 del regio decreto 8 luglio 1938, n. 1855 è modificato come segue:

« Il consiglio d'amministrazione dell'Università di Firenze viene integrato con un componente nominato dal Ministero della pubblica istruzione su designazione degli eredi della famiglia Alfieri di Sostegno ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1974

Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 81. — SCIARRETTA

Repertorio n. 823

MODIFICA ALLA CONVENZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL REALE ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE SOCIALI E POLITICHE « CESARE ALFIERI » IN FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE « CESARE ALFIERI » DELLA REGIA UNIVERSITA' DI FIRENZE (stipulata in data 5 luglio 1938, rep. n. 4067, e registrata a Firenze l'8 luglio 1938 al n. 170, vol. 426 n. 1).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosettantatre il giorno 20 del mese di giugno, in Roma piazza SS. Apostoli, n. 53, davanti a me, dottor Antonino Spitali, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Firenze, nato a Grotte di Agrigento il 10 agosto 1903 e domiciliato, per la carica, presso la sede del rettorato dell'Università (piazza S. Marco, 4, Firenze), incaricato, ai sensi dello art. 129 del regolamento generale universitario (approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674), di ricevere e redigere gli atti e i contratti che si stipulano per conto dell'amministrazione universitaria, con decreto del rettore pro-tempore, n. 301 del 12 dicembre 1968, senza l'intervento dei testimoni, avendovi le parti contraenti, d'accordo con me, rinunciato, giusta la facoltà concessa dall'art. 48 della vigente legge notarile, sono presenti i signori:

prof. Giorgio Sestini, nato a Firenze il 25 giugno 1908, domiciliato, per la carica, in Firenze, piazza S. Marco, 4, non in proprio, ma nella sua qualità di rettore dell'Università medesima, autorizzato alla firma del presente atto con delibera del consiglio di amministrazione di questo ateneo in data 25 maggio 1973;

N. D. Margherita Pallavicino Mossi ved. Visconti Venosta, nata a Torino, il 10 marzo 1898, e domiciliata in Roma, piazza SS. Apostoli, n. 53, quale erede della famiglia Alfieri di Sostegno.

Allo scopo di consentire una successiva modifica dell'art. 5 del regio decreto 8 luglio 1938, n. 1855, la cui formulazione ha reso difficile la individuazione degli affari che potevano essere trattati in consiglio di amministrazione dai rappresentanti della famiglia Alfieri di Sostegno, anche a seguito della sopravvenuta fusione del bilancio della facoltà con quello generale dell'Università.

Premesso

che il consiglio della facoltà di scienze politiche, nella seduta del 7 maggio 1973, si è espresso favorevolmente alla modifica che segue, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto appresso.

Art. 1.

Il punto 1, lettera « d » della convenzione stipulata il 5 luglio 1938, viene così modificato:

d) Il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Firenze viene integrato con un componente nominato dal Ministero della pubblica istruzione su designazione degli eredi della famiglia Alfieri di Sostegno.

Richiesto ho io ricevuto e steso il presente atto, che, scritto a macchina da persona di mia fiducia con nastro dattilografico ad inchiostrazione indelebile ai sensi dell'art. 1 della legge 14 aprile 1957, n. 251, salvo quanto notasi di mia mano in n. 2 pagine e n. 15 righi di un foglio di carta uso bollo; del medesimo ho dato lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, le quali, previa approvazione e ratifica, lo hanno insieme a me, firmato in calce.

Margherita PALLAVICINO MOSSI ved. Visconti Venosta
Giorgio SESTINI
Antonino SPITALI

Registrato all'ufficio atti pubblici di Firenze, addì 2 luglio 1973 al n. 7160, mod. 71/M. — *Esatte* L. 2.500

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1973, n. **1075**.

Soppressione del vice consolato di 2ª categoria in Lahore (Pakistan) e istituzione di un consolato di 2ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di 2ª categoria in Lahore (Pakistan) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Lahore (Pakistan) un consolato di 2ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: la provincia autonoma del Punjab.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1973

LEONE

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 82. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1973, n. **1076**.

Nuove norme sulla composizione della commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, che disciplina la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare;

Visto l'art. 7 della legge 24 marzo 1932, n. 453, che disciplina la perdita delle decorazioni al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra;

Visto il regio decreto 30 marzo 1933, n. 422, concernente l'organizzazione della funzione consultiva in materia di concessioni e di perdita delle decorazioni al valor militare, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1480, che estende al tempo di pace la concessione della croce al valor militare;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1944, n. 15, recante modifiche alla costituzione della commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare;

Visto il decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, numero 162, recante modificazioni alla composizione della commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

La commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare, di cui al regio decreto 30 marzo 1933, n. 422, e successive modificazioni, è così composta:

Presidente:

un ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica di grado non inferiore a generale di divisione o grado corrispondente, secondo una rotazione così stabilita: due dell'Esercito, uno della Marina; due dell'Esercito, uno dell'Aeronautica; e così di seguito. L'incarico è conferito per la durata massima di un anno e può essere rinnovato solo per un altro anno.

Membri effettivi:

per le proposte di competenza dell'Esercito:
tre generali dell'Esercito;
un ammiraglio;
un generale dell'Aeronautica.

per le proposte di competenza della Marina:
due generali dell'Esercito;
due ammiragli;
un generale dell'Aeronautica.

per le proposte di competenza dell'Aeronautica:
due generali dell'Esercito;
due generali dell'Aeronautica;
un ammiraglio.

Membri supplenti:

un generale dell'Esercito, un ammiraglio, un generale dell'Aeronautica.

Nel numero dei membri effettivi previsti per ciascuna forza armata è compreso l'ufficiale generale o ammiraglio che ricopra la carica di presidente della commissione. All'occorrenza è fatto cessare l'ufficiale generale o ammiraglio meno elevato in grado o, a parità di grado, meno anziano in ruolo.

Quando trattasi di proposte relative a militari appartenenti a forze armate diverse, i quali abbiano insieme partecipato alla stessa impresa, il presidente ha facoltà di convocare di volta in volta la commissione costituita con la rappresentanza di due membri per le forze armate cui i proposti appartengono, e di un membro per l'altra forza armata.

Art. 2.

La commissione delibera a maggioranza assoluta di voti e con l'intervento di tutti i suoi componenti, sostituendosi i membri effettivi, in caso di assenza o di legittimo impedimento, con i membri supplenti.

Art. 3.

Sono abrogati l'art. 2 del regio decreto 30 marzo 1933, n. 422, gli articoli 2 e 3 del regio decreto 3 gennaio 1944, n. 15, e l'articolo unico del decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 162.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 83. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1973, n. **1077.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Chieti.

N. 1077. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono approvate le modifiche agli articoli 1, 4, 6, 9, 10, 16, 21, 22, 25 e 29 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Chieti, approvato con regio decreto 17 febbraio 1938, n. 179.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 86. — SCIARRETTA

LEGGE 3 aprile 1974, n. **106.**

Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 1974, n. 18, che modifica le tabelle allegate A, B, C, D ed E al decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1973, n. 10, e successive modificazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 22 febbraio 1974, n. 18, concernente modifica delle tabelle allegate *A, B, C, D* ed *E* al decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1973, n. 10, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1974

LEONE

RUMOR — TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1974.

Determinazione della misura della tassa erariale di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via marittima.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 82, riguardante la revisione delle tasse e dei diritti marittimi;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, concernente la revisione delle tasse di sbarco ed imbarco delle merci trasportate per via aerea e marittima;

Visto il testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni, riguardante l'istituzione del Consorzio autonomo del porto di Genova;

Visto il regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito nella legge 8 luglio 1929, n. 1342, e successive modificazioni, relative all'istituzione del Provveditorato al porto di Venezia;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, con cui è stato istituito il Consorzio autonomo del porto di Napoli.

Vista la legge 14 novembre 1961, n. 1268, riguardante l'istituzione dell'Ente autonomo del porto di Palermo;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 223, riguardante la istituzione del Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia;

Vista la legge 9 luglio 1967, n. 589, e successive modificazioni, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Trieste;

Vista la legge 1° marzo 1968, n. 173, e successive modificazioni, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Savona;

Considerato che occorre stabilire la misura della tassa prevista dal primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47 e che a tal fine devesi tener conto del costo medio di gestione dei servizi resi nei porti nazionali e della natura delle merci sbarcate ed imbarcate;

Riconosciuta la necessità di adeguare, ai sensi del terzo comma dell'art. 2 del citato decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47 e sulla base degli anzidetti criteri, le aliquote delle tasse di imbarco e sbarco di cui al capo terzo del titolo secondo della legge 9 febbraio 1963, n. 82, devolvendo i maggiori introiti agli enti portuali istituiti per legge;

Rilevato che per le merci imbarcate e sbarcate nei porti di Palermo e Savona sono istituite analoghe tasse di cui occorre determinare la misura e la devoluzione;

Riconosciuta la necessità di determinare le specifiche destinazioni degli introiti devoluti agli enti portuali;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

La tassa di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, dovuta sulle merci all'atto dello sbarco e imbarco in tutti i porti, rade e spiagge dello Stato è stabilita nella seguente misura per ogni tonnellata metrica:

L. 10 fosfati e assimilati e nitrati escluso il nitrato di soda;

L. 15 materiali da costruzione muraria;

L. 25 cereali;

L. 50 altre merci.

Art. 2.

La tassa prevista dal secondo e dal quarto comma dell'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, sulle merci sbarcate e imbarcate nei porti di Genova, Venezia, Napoli, Palermo, Civitavecchia, Trieste e Savona è determinata per ogni tonnellata metrica nella seguente misura;

L. 15 quando trattasi di fosfati e assimilati e nitrati, escluso il nitrato di soda;

L. 35 quando trattasi di sabbia, ghiaia e pozzolana, argilla e terre refrattarie, caolino e quarzito non macinati, calce viva e spenta, pietra da cemento e da calce, cemento ed agglomerati cementizi, pietre da costruzione e nitrato di soda;

L. 90 quando trattasi di cereali, carbone, olii minerali alla rinfusa e laterizi;

L. 180 quando trattasi di articoli di abbigliamento, cacao, caffé, calofonia e resina, droghe e coloniali, glucosio, gomma in genere, macchine e veicoli, olii minerali in recipienti di qualsiasi specie e capacità, paraffine, prodotti alimentari in conserva, tabacco, tamarindo, thè e trementina;

L. 120 quando trattasi di merci diverse da quelle sopra indicate.

Restano ferme le esenzioni e le facilitazioni previste dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47.

Art. 3.

I proventi, derivanti dall'applicazione dell'art. 2 del presente decreto sono devoluti, interamente ovvero per la parte eccedente le aliquote di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, all'Ente autonomo del porto di Palermo, all'Ente autonomo del porto di Savona, al Consorzio autonomo del porto di Genova, al Provveditorato al porto di Venezia, all'Ente autonomo del porto di Trieste, al Consorzio per il porto di Civitavecchia e al Consorzio autonomo del porto di Napoli per le merci sbarcate e imbarcate nei rispettivi porti e saranno destinati prioritariamente al ripianamento dei disavanzi pregressi dei rispettivi bilanci fino al 31 dicembre 1973 e inoltre alla realizzazione di nuove opere portuali e al potenziamento delle attrezzature e degli impianti, operati anche attraverso accensione di mutui, da approvarsi dal Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per il tesoro e, nei casi prescritti, con quello dei lavori pubblici.

Art. 4.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1974

LEONE

RUMOR — PIERACCINI — COLOMBO — LA MALFA GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1974
Registro n. 2 Marina merc., foglio n. 21

(3305)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1974.

Determinazione della misura della tassa erariale di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, concernente la revisione dei diritti di sbarco e imbarco delle merci trasportate per via aerea e per via marittima;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge, occorre determinare la misura della tassa erariale sulle merci sbarcate e imbarcate negli aerodromi sui quali comunque si svolga attività aerea commerciale;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Articolo unico

La tassa erariale istituita con l'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, è determinata, per tutti gli aerodromi sui quali si svolga attività aerea commerciale, nella misura di L. 10 per ogni chilogrammo di peso lordo o frazione di chilogrammo superiore a 500 grammi. In ogni caso la tassa non sarà inferiore a L. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1974

LEONE

RUMOR — PRETI — COLOMBO — LA MALFA — GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1974
Registro n. 5 Trasporti, foglio n. 271

(3336)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1974.

Composizione del Consiglio superiore degli archivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il Consiglio superiore degli archivi, nominato con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 gennaio 1971, deve essere rinnovato per sopravvenuta scadenza del triennio di carica dei membri non di diritto;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 riguardante la istituzione e composizione del predetto consesso;

Viste le designazioni del Ministero della pubblica istruzione, dell'Accademia dei Lincei e della Giunta centrale degli studi storici;

Preso atto dei risultati delle elezioni, svoltesi il giorno 14 marzo 1974, per la designazione di quattro impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato quali membri del Consiglio superiore degli archivi;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il Consiglio superiore degli archivi, presieduto dal Ministro per l'interno, è composto, per il triennio 1974-1976, come segue:

Barbieri prof. dott. Gino;
Ermini prof. dott. Giuseppe;
Moscati prof. dott. Ruggero;
Cuocolo prof. dott. Fausto;
Morghen prof. dott. Raffaello, designato dall'Accademia dei Lincei;
Saitta prof. dott. Armando, designato dalla Giunta centrale degli studi storici;
Prosdocimi prof. dott. Luigi, Sandri prof. dott. Leopoldo, Giunta prof. dott. Francesco e Cassandro professor dott. Giovanni Italo, designati dal Ministero della pubblica istruzione;
Saladino prof. dott. Antonio, Abbondanza professor dott. Roberto, Castignoli dott. Piero e Pansini professor dott. Giuseppe, eletti dagli impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato;
il direttore generale degli archivi di Stato;
il sovrintendente all'archivio centrale dello Stato.

Il dirigente superiore dott. Giovanni Antonelli disimpegnerà le funzioni di segretario del Consiglio superiore degli archivi, come disposto dal decreto ministeriale 28 giugno 1973.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1974

LEONE

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1974
Registro n. 12 Interno, foglio n. 248

(3306)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1974.

Rinnovo della commissione centrale per la previdenza degli impiegati dell'industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria stipulato il 31 luglio 1938;

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1947, con il quale si è provveduto alla ricostituzione della commissione centrale per la previdenza degli impiegati dell'industria;

Ritenuta la necessità di rinnovare la composizione della commissione predetta;

Viste le designazioni fatte rispettivamente dalla Confederazione generale dell'industria italiana, dalla Confederazione generale italiana del lavoro, dalla Confederazione italiana sindacati lavoratori, dalla Unione italiana del lavoro, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Decreta:

La commissione centrale per la previdenza degli impiegati dell'industria è rinnovata come segue:

Bova dott. Salvatore, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Antonelli dott. Giancarlo, Bazzanti dott. Filippo e Boghetich dott. Enzo, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Ferrari dott. Renato, Giansiracusa Antonino Sebastiano e Lucchini Adolfo, in rappresentanza degli impiegati dell'industria;

Marchei dott. Scipione e Jachini avv. Mario, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Roma, addì 25 febbraio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(3252)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1974.

Revoca, su rinuncia, alla ditta Istituto Guarnieri S.r.l., della autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Premesso che con decreto del Ministro per la sanità in data 30 dicembre 1968, n. 4514, la ditta Istituto Guarnieri S.r.l. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Roma, via delle Robinie, 20, specialità medicinali chimiche e biologiche, purchè registrate e preparati galenici limitatamente alle forme in fiale, soluzioni in genere, pomate, suppositori e compresse;

Vista la scrittura privata, registrata dal 1° ufficio del registro di Roma al n. 131997 mod. 71/M in data 14 novembre 1973, con la quale l'Istituto Guarnieri S.r.l. con sede in Roma, sede alla ditta San Carlo farmaceutici S.p.a., con sede in Pomezia, i diritti di proprietà, di formula e nome di produzione di vendita di tutte le specialità medicinali registrate a nome dell'Istituto Guarnieri S.r.l. nonchè i macchinari e le attrezzature costituenti l'officina farmaceutica ove vengono prodotte dette specialità;

Vista la lettera in data 18 gennaio 1974, con la quale la ditta San Carlo, nuova proprietaria, rinuncia alla autorizzazione nella premessa indicata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie in data 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Istituto Guarnieri S.r.l. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nelle forme fiale, soluzioni in genere, pomate, suppositori e compresse, nell'officina farmaceutica sita in Roma, via delle Robinie, 20, concessa con decreto del Ministero della sanità n. 4514 in data 30 dicembre 1968.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 marzo 1974

Il Ministro: GUI

(3186)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1974.

Norme relative alla omologazione C.E.E. dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonchè dei loro dispositivi di equipaggiamento.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge n. 942 del 27 dicembre 1973, con la quale vengono recepite nella legislazione italiana le direttive della Comunità economica europea concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esame del tipo, ai fini del rilascio della omologazione C.E.E. ai veicoli ed ai loro dispositivi di equipaggiamento, si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote ed una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, delle trattrici e delle macchine agricole.

Art. 2.

La omologazione C.E.E. di un tipo di veicolo è l'atto con il quale uno Stato membro della Comunità economica europea certifica che un tipo di veicolo soddisfa a tutte le prescrizioni tecniche che lo concernono ed a tutte le verifiche prescritte dalla scheda di omologazione C.E.E., il cui modello figura nell'allegato II del presente decreto.

Alla omologazione C.E.E. di un tipo di veicolo potrà procedersi soltanto dopo che, con uno o più decreti del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, saranno state recepite nell'ordinamento italiano tutte le direttive particolari, che saranno emanate dalla C.E.E., previste nella scheda di omologazione. Il rilascio della omologazione C.E.E. di un tipo di veicolo è subordinato al completamento, in tutte le sue voci, della scheda di omologazione C.E.E.

La omologazione parziale C.E.E. di un tipo di veicolo è l'atto con il quale uno Stato membro della Comunità economica europea certifica che un tipo di veicolo soddisfa alle prescrizioni tecniche di una o più direttive particolari ed alle relative verifiche previste dalla scheda di omologazione.

I controlli effettuati da altro Stato membro ai fini del rilascio della omologazione parziale C.E.E. di un tipo di veicolo ed indicati nella relativa scheda, nonché nei relativi allegati in possesso del costruttore o del suo legale rappresentante, sono validi ai fini del rilascio della omologazione nazionale.

Art. 3.

La omologazione C.E.E. di un tipo di dispositivo di equipaggiamento per veicoli è l'atto con il quale uno Stato membro della Comunità economica europea certifica che un tipo di dispositivo destinato ad equipaggiare i veicoli soddisfa alle prescrizioni tecniche di una o più direttive particolari che lo concernono ed alle relative verifiche.

Art. 4.

La domanda di omologazione C.E.E. di un tipo di veicolo è presentata dal costruttore o dal suo legale rappresentante al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La domanda è accompagnata da una scheda informativa, il cui modello figura nell'allegato I del presente decreto, dai documenti indicati nella scheda stessa nonché dalla dichiarazione attestante che, per lo stesso tipo di veicolo, non è stata richiesta la omologazione C.E.E. presso altro Stato membro della C.E.E.

Art. 5.

La omologazione C.E.E. di un tipo di veicolo è rilasciata dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a tutti i tipi di veicolo che soddisfano alle seguenti condizioni:

a) conformità ai dati indicati nella scheda informativa;

b) esito favorevole di tutti i controlli previsti nella scheda di omologazione.

Il controllo previsto dal primo comma dell'art. 4 della legge n. 942 del 27 dicembre 1973, viene effettuato dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sui tipi di veicolo omologati C.E.E. mediante sondaggio.

Art. 6.

Per il rilascio della omologazione parziale C.E.E. di un tipo di veicolo si segue la procedura prevista nei precedenti articoli 4 e 5. Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede a riempire le parti della scheda di omologazione relativa alle verifiche ed ai controlli effettuati, nonchè tutti gli altri documenti previsti dalle direttive particolari C.E.E. per il rilascio della omologazione parziale C.E.E. di un tipo di veicolo.

Una copia originale dei documenti di cui al comma precedente, debitamente compilati, viene rilasciata dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a chi ha presentato la domanda di omologazione.

Art. 7.

La domanda di omologazione C.E.E. di un tipo di dispositivo di equipaggiamento per veicoli, per il quale sono state emanate una o più direttive particolari, viene presentata dal costruttore o dal suo legale rappresentante al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La domanda è accompagnata dalla documentazione prescritta nella direttiva particolare e dalla dichiarazione attestante che, per lo stesso tipo di dispositivo, non è stata richiesta la omologazione C.E.E. presso altro Stato membro della Comunità.

Art. 8.

La omologazione C.E.E. di un tipo di dispositivo di equipaggiamento per veicoli viene rilasciata dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a tutti i tipi di dispositivo che soddisfano alle seguenti condizioni:

a) conformità ai dati dichiarati dal costruttore o dal suo legale rappresentante nei modi previsti dalle direttive comunitarie particolari;

b) esito favorevole di tutti i controlli prescritti dalle direttive comunitarie particolari.

Art. 9.

La omologazione C.E.E. di un tipo di dispositivo di equipaggiamento per veicoli è concessa dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, mediante rilascio dei certificati previsti dalle relative direttive particolari comunitarie.

Al fabbricante od al suo legale rappresentante viene rilasciato, qualora prescritto dalle predette direttive particolari, un marchio di omologazione C.E.E., conforme ad un determinato modello, da apporre obbligatoriamente su ogni dispositivo del tipo omologato. I dispositivi di equipaggiamento per veicoli contrassegnati con marchio di omologazione C.E.E. concesso da altro Stato membro della Comunità e conformi al tipo omologato, sono riconosciuti idonei in Italia.

E' vietato apporre su dispositivi non omologati, ai sensi dei precedenti commi, marchi che possono essere confusi con quelli ufficiali di omologazione C.E.E.

Art. 10.

I provvedimenti previsti dagli articoli precedenti sono emanati dalla competente divisione della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Avverso i provvedimenti di cui al comma precedente è ammesso, in via alternativa, ricorso gerarchico al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 30 giugno 1972, oppure ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente.

Art. 11.

Le omologazioni C.E.E. previste nel presente decreto non ricorrono nei casi indicati dall'art. 9 della legge n. 942 del 27 dicembre 1973.

Art. 12.

Fanno, a tutti gli effetti, parte integrante del presente decreto i seguenti allegati:

I Modello di scheda informativa;

II Scheda di omologazione C.E.E. di un tipo di veicolo;

III Modello di certificato di conformità.

Roma, addì 29 marzo 1974

Il Ministro: PRETI

ALLEGATO I

MODELLO DI SCHEDA INFORMATIVA (*a*)

0. *Dati generali.*

0.1. Marca (ragione sociale)

0.2. Tipo e denominazione commerciale (specificare eventualmente le varianti)

0.3. Genere

0.4. Categoria del veicolo (*b*)

0.5. Nome e indirizzo del costruttore

0.6. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore

0.7. Posizione e modo di fissaggio delle targhette e delle iscrizioni regolamentari:

0.7.1. sul telaio
0.7.2. sulla carrozzeria
0.7.3. sul motore

0.8. Sul telaio la numerazione nella serie del tipo inizia dal numero . . .

1. *Caratteristiche costruttive del veicolo* (accludere fotografie 3/4 anteriore e 3/4 posteriore) (accludere lo schema complessivo quotato del veicolo).

1.1. Numero di assi e di ruote (eventualmente cingoli metallici o di gomma)

1.1.1. Numero di assi con pneumatici (eventualmente)

1.2. Ruote motrici (numero, posizione, possibilità di innesto e di disinnesto di un altro asse)

1.3. Telaio (se esiste) (schema descrittivo complessivo)

1.4. Materiale dei longheroni (*c*)

1.5. Posizione e disposizione del motore

1.6. Cabina di guida (sporgente, semisporgente o normale)

2. *Dimensioni e pesi* (d) (mm e kg).

2.1. Interasse o interassi (a pieno carico) (*e*)

2.1.1. Per i semirimorchi: distanza tra l'asse geometrico del perno di aggancio ed il primo asse posteriore

2.2. Per i trattori stradali:

2.2.1. Avanzamento della selletta di aggancio (massimo e minimo) (*f*)

2.2.2. Altezza massima della selletta (normalizzata) (*g*)

2.2.3. Distanza fra la parte posteriore della cabina e l'asse posteriore:

2.2.3.1. Distanza fra la parte posteriore della cabina e l'asse o gli assi posteriori (per il caso del telaio cabinato)

2.2.3.2. Distanza fra l'estremità posteriore del volante e l'asse o gli assi posteriori (per il caso del telaio nudo)

2.3. Carreggiata di ciascun asse (*h*)

2.4. Dimensioni principali (o fuori tutto) del veicolo (*i*):

	Telaio non carrozzato	Telaio carrozzato	
		senza accessori	con accessori
2.4.1. Lunghezza (*j*)			
2.4.2. Larghezza (*k*)			
2.4.3. Altezza a vuoto (*l*)			
2.4.4. Sbalzo anteriore (*m*)			
2.4.5. Sbalzo posteriore (*n*)			
2.4.6. Altezza minima dal suolo (con veicolo caricato al peso massimo tecnicamente ammissibile) (*o*)			
2.4.7. Distanza fra gli assi			

2.5 Peso del telaio nudo (senza cabina, senza liquido di raffreddamento, senza lubrificanti, senza carburante, senza ruota di scorta, senza attrezzatura e senza conducente)

2.5.1. Ripartizione di tale peso tra gli assi

2.6. Peso del veicolo carrozzato in ordine di marcia, oppure peso del telaio cabinato, qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria (compresi liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, ruota di scorta, attrezzatura e conducente) (*p*)

2.6.1. Ripartizione di tale peso tra gli assi (ripartizione tra gli assi e il carico gravante sulla selletta di aggancio, se si tratta di semirimorchio)

2.7. Peso totale a carico tecnicamente ammissibile, dichiarato dal costruttore

2.7.1. Ripartizione di tale peso tra gli assi (ripartizione tra gli assi e il carico gravante sulla selletta di aggancio, se si tratta di semirimorchio)

2.8. Peso massimo tecnicamente ammissibile, dichiarato dal costruttore, su ciascun asse (ripartizione tra gli assi e il carico gravante sulla selletta di aggancio se si tratta di semirimorchio)

2.9 Peso totale a carico tecnicamente ammissibile per il complesso, dichiarato dal costruttore per l'ipotesi di veicolo utilizzato come veicolo trattore (eventualmente, peso totale rimorchiabile tecnicamente ammissibile)

2.10 Carico verticale massimo al punto di aggancio (gancio o sistema speciale sull'attacco a tre punti)

2.11. Condizioni d'iscrizione in curva

2.12. Rapporto tra la potenza del motore ed il peso massimo (× CV/kg), spunto in salita

3. *Motore* (q).

3.1. Costruttore

3.2. Nell'ipotesi di motore termico:

3.2.1. Denominazione

3.2.2. Tipo (a scoppio, diesel ecc.), ciclo

3.2.3. Numero e disposizione dei cilindri

3.2.4. Alesaggio, corsa, cilindrata

3.2.5. Potenza massima (indicare la norma seguita) a ... giri/minuto

3.2.6. Coppia massima a ... giri/minuto (la stessa norma che per il punto 3.2.5.)

3.2.7. Carburante o combustibile normalmente utilizzato

3.2.8. Serbatoi del carburante o del combustibile (capacità e ubicazione)

3.2.9. Serbatoi ausiliari del carburante o del combustibile (capacità e ubicazione)

3.2.10. Alimentazione del motore (tipo)

3.2.11. Eventuale compressore (tipo, comando, sovrappressione di alimentazione del motore)

3.2.12. Eventuale regolatore (principio di funzionamento)

3.2.13. Impianto elettrico (voltaggio, terminale a massa positivo o negativo)

3.2.14. Generatore (tipo e potenza nominale)

3.2.15. Accensione (tipo degli apparecchi, tipo dell'anticipo)

3.2.16. Dispositivo per la soppressione delle correnti parassite (descrizione)

3.2.17. Raffreddamento (ad aria, ad acqua)

3.2.18. Livello sonoro

3.2.19. Scappamento (schema descrittivo)

3.2.20. Misure adottate contro l'inquinamento atmosferico

3.3. Nell'ipotesi di un motore elettrico:

3.3.1. Tipo di motore (serie, compound)

3.3.2. Potenza oraria massima e tensione di marcia

3.3.3. Batteria di trazione (numero di elementi, peso, capacità in ampère/ora, ubicazione)

3.4. Nell'ipotesi di un motore diverso da un motore elettrico o termico (indicazione degli elementi di questi tipi di motore)

4. *Trasmissione del movimento* (r) (schema di trasmissione con disegno).

4.1. Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.)

4.2. Frizione (tipo)

4.2.1. Peso della frizione

4.3. Scatola del cambio (tipo, presa diretta, sistema di comando)

4.3.1. Peso della scatola del cambio

4.4. Trasmissione motore, scatola cambio, differenziale (o differenziali), eventuali relè, eventuale ruota libera

4.5. Demoltiplicazione della trasmissione, con e senza gruppo di rinvio

Marcia	Rapporto del cambio	Rapporto del differenziale	Demoltiplicazione totale
1			
2			
3			
....			
Retromarcia			

4.6. Velocità raggiunta con motore al regime di 1.000 giri/minuto, con pneumatici normalmente montati (6.1.) (circonferenza di rotazione a carico: ... metri) (*s*)

Marcia	Velocità in km/h
1	
2	
3	
...	
Retromarcia	

4.7. Velocità massima del veicolo con la marcia più alta (in km/h) (*s*)

4.8. Spinta (e trasmissione delle reazioni di frenatura)

4.9. Indicatore di velocità

4.10. Eventuale registratore di velocità (costruttore e tipo)

4.11. Eventuale bloccaggio del differenziale

5. *Assi* (accludere per ciascun assale uno schema quotato con l'indicazione dei materiali ed indicazione facoltativa della marca e del tipo).

6. *Organi di sospensione* (schema descrittivo complessivo degli organi di sospensione).

6.1. Pneumatici normalmente montati (dimensioni e caratteristiche)

6.2. Tipo di costituzione della sospensione di ciascun asse o ruota

6.3. Caratteristiche degli elementi elastici di sospensione (natura, caratteristiche dei materiali e dimensioni)

6.4. Stabilizzatori (*t*)

6.5. Ammortizzatori (*t*)

7. *Dispositivo di sterzo* (schema descrittivo).

7.1. Tipo del meccanismo e della trasmissione alle ruote, tipo degli eventuali servo-organi (sistema e schema di funzionamento, eventualmente marca e tipo) e sforzo sul volante

7.2. Angolo massimo sterzatura delle ruote:

7.2.1. — volta a destra (gradi) ... Numero di giri del volante

7.2.2. — volta a sinistra (gradi) ... Numero dei giri del volante

7.3. Diametro minimo di volta (*u*)

7.3.1. — a destra

7.3.2. — a sinistra

8. *Frenatura* (schema descrittivo complessivo e schema di funzionamento) (*v*).

8.1. Dispositivo di frenatura di servizio

8.2. Dispositivo di frenatura di soccorso

8.3. Dispositivo di frenatura di stazionamento

8.4. Eventuali dispositivi supplementari (in particolare rallentatore)

8.5. Dispositivo automatico di frenatura in caso di rottura dell'aggancio (nel caso di rimorchio o di semirimorchio)

8.6. Calcolo del sistema di frenatura: determinazione del rapporto tra la somma delle forze frenanti alla periferia delle ruote e le forze esercitate sul comando

8.7. Eventuali sorgenti di energia esterna (caratteristiche, capacità dei serbatoi di energia, pressioni massima e minima, manometro, segnalatore del livello minimo di energia sul cruscotto, serbatoi a depressione e valvole di alimentazione, compressori di alimentazione, osservanza delle norme in materia di apparecchiature a pressione)

8.8. Veicoli per i quali è previsto l'aggancio di un rimorchio:

8.8.1. — dispositivi per la frenatura del rimorchio

8.8.2. — raccordi, giunti, dispositivi di protezione

9. *Carrozzeria* (schema complessivo quotato dell'esterno e dell'interno).

9.1. Natura della carrozzeria

9.2. Materiali e modo di costruzione

9.3. Porte (numero, dimensioni, senso di apertura, serrature e cerniere)

9.4. Campo di visibilità

9.5. Parabrezza ed altri vetri (numero e posizione, materiali utilizzati)

9.5.1. Inclinazione del parabrezza

9.6. Tergicristallo

9.7. Lavacristallo

9.8. Sbrinatore

9.9. Retrovisori

9.10. Finiture interne

9.10.1. Protezione interna degli occupanti

9.10.2. Sistemazione e identificazione dei comandi

9.10.3. Sedili (numero, posizione, caratteristiche)

9.11. Finiture esterne

9.12. Cinture di sicurezza ed altri dispositivi di ritenuta (numero e posizione)

9.13. Attacchi per le cinture di sicurezza (numero e posizione)

9.14. Posizione delle targhe d'immatricolazione

9.15. Dispositivi di protezione posteriori

10. *Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa* (schemi esterni del veicolo, con disegno quotato che indichi la posizione delle superfici luminose di tutti i dispositivi; colori delle luci).

10.1. Dispositivi obbligatori:

10.1.1. Proiettori anabbaglianti
10.1.2. Proiettori abbaglianti
10.1.3. Luci di posizione anteriori
10.1.4. Indicatori di direzione
10.1.5. Luci di posizione posteriori
10.1.6. Luci di arresto
10.1.7. Illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore
10.1.8. Catadiottri rossi posteriori
10.1.9. Catadiottri anteriori dei rimorchi

10.2. Dispositivi facoltativi:

10.2.1. Proiettori fendinebbia
10.2.2. Luci di stazionamento
10.2.3. Proiettori per la retromarcia
10.2.4. Luci di posizione anteriori per i rimorchi
10.2.5. Catadiottri laterali giallo-auto

10.3. Dispositivi supplementari per veicoli speciali

11. *Collegamenti tra veicoli trattori e rimorchi o semirimorchi.*

12. *Varie.*

12.1. Segnalatori acustici

12.1.1. Normali
12.1.2. Speciali

12.2. Disposizioni speciali valide per i veicoli adibiti al trasporto di persone

12.3. Disposizioni speciali valide per i taxi

12.4. Disposizioni speciali valide per i veicoli adibiti al trasporto di merci

12.5. Dispositivi di protezione contro l'uso non autorizzato del veicolo

12.6. Gancio di rimorchio

12.7. Cavalletto di sostegno

12.8. Segnale di pericolo

Note

Per ciascuna rubrica che richieda un corredo di fotografie o di disegni, devono essere indicati i numeri dei rispettivi allegati.

(*a*) Per ogni dispositivo approvato, la descrizione può venir sostituita da un rinvio a tale approvazione. Del pari, la descrizione non è necessaria per qualsiasi elemento che risulti chiaramente dagli schemi o disegni allegati alla scheda.

(*b*) Classificazione in base alle seguenti categorie internazionali:

1. *Categoria M*: Veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e peso massimo superiore ad 1 tonnellata;

— *Categoria* M_1: Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente,

— *Categoria* M_2: Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e peso massimo non superiore a 5 tonnellate,

— *Categoria* M_3: Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e peso massimo superiore a 5 tonnellate.

2. *Categoria N*: Veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e peso massimo superiore ad 1 tonnellata;

— *Categoria* N_1: Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi peso massimo non superiore a 3,5 tonnellate,

— *Categoria* N_2: Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi un peso massimo superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 12 tonnellate,

— *Categoria* N_3: Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi peso massimo superiore a 12 tonnellate.

3. *Categoria O*: Rimorchi (compresi i semirimorchi);

— *Categoria* O_1: Rimorchi con peso massimo non superiore a 0,75 tonnellate,

— *Categoria* O_2: Rimorchi con peso massimo superiore a 0,75 tonnellate, ma non superiore a 3,5 tonnellate,

— *Categoria* O_3: Rimorchi con peso massimo superiore a 3,5 tonnellate, ma non superiore a 10 tonnellate,

— *Categoria* O_4: Rimorchi con peso massimo superiore a 10 tonnellate.

(*c*) Nei limiti del possibile, denominazione Euronorme; riportare eventualmente:

— la descrizione del materiale,
— il limite di scorrimento
— il limite di rottura,
— l'elasticità espressa in %,
— la durezza Brinell.

(*d*) Per i modelli che comportano un tipo con cabina normale e uno con cabina con cuccetta, indicare le dimensioni ed i pesi in entrambi i casi.

(*e*) Progetto di raccomandazione ISO n. 586 (1), termine n. 2.

(*f*) Progetto di raccomandazione ISO n. 586, termine n. 33.

(*g*) Progetto di raccomandazione ISO n. 586, termine n. 35.

(*h*) Progetto di raccomandazione ISO, n. 586, termine n. 1.

(*i*) In caso di omologazione di un veicolo non carrozzato, la seconda colonna indica i minimi ed i massimi forniti dal costruttore; la terza colonna non deve essere compilata.

(*j*) Progetto di raccomandazione ISO n. 586, termine n. 9.

(*k*) Progetto di raccomandazione ISO n. 586, termine n. 12.

(*l*) Progetto di raccomandazione ISO n. 586, termine n. 13.

(*m*) Progetto di raccomandazione ISO n. 586, termine n. 18.

(*n*) Progetto di raccomandazione ISO n. 586, termine n. 19.

(*o*) Progetto di raccomandazione ISO n. 586, termine n. 7.

(*p*) Il peso del conducente è valutato convenzionalmente a 75 kg.

(*q*) Per i motori che non siano quelli a pistone con movimento alternato deve essere fornita una descrizione generale.

(*r*) I dati richiesti devono essere forniti per tutte le varianti eventualmente previste.

(*s*) E' ammessa una tolleranza del 5%.

(*t*) Indicarne soltanto l'esistenza.

(*u*) Progetto di raccomandazione ISO n. 586, termine n. 27.

(*v*) Per ciascuno dei dispositivi di frenatura occorre precisare:

— **tipo e natura dei freni (schema quotato) (a tambuburi, a dischi; ruote frenate, collegamento con le ruote frenate, guarnizioni, loro natura, superfici frenanti, raggio dei tamburi, ganasce o dischi, peso dei tamburi, dispositivi di registrazione);**
— **trasmissione e comando (schema descrittivo) (costituzione, registrazione, rapporto delle leve, accessibilità del comando, sua disposizione, comandi a nottolino in caso di trasmissione meccanica, caratteristiche dei principali pezzi della trasmissione, cilindri e pistoni di comando, cilindri apriceppi).**

Allegato II

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE C.E.E.

A. Dati generali

La compilazione di una scheda di omologazione nell'ambito della procedura di omologazione C.E.E. comporta le seguenti operazioni:

1. Compilare, sulla base dei dati corrispondenti figuranti nella scheda di informazioni, dopo aver verificato la loro esattezza, le rubriche previste a questo scopo nel modello della scheda di omologazione che figura al punto *B* del presente allegato.

2. Iscrivere la o le menzioni indicate di fronte a ciascuna delle rubriche del modello di scheda di omologazione, dopo aver effettuato le operazioni seguenti corrispondenti a tali menzioni:

« CONF »: verifica della conformità dell'elemento o della caratteristica rubricata alle indicazioni figuranti nella scheda di informazioni;

« D.P. »: verifica della conformità dell'elemento o della caratteristica rubricata alle prescrizioni armonizzate prese in esecuzione della direttiva particolare;

« P.V. »: redazione del processo verbale del collaudo, che dev'essere allegato alla scheda di omologazione;

« SCH »: verifica dell'esistenza di uno schema.

B. Modello di scheda di omologazione concernente un veicolo a motore

0. *Dati generali.*

0.1. Marca (ragione sociale)

0.2. Tipo e denominazione commerciale (specificare eventualmente le varianti)

0.3. Genere

0.4. Categoria del veicolo

0.5. Nome e indirizzo del costruttore

0.6. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore

0.7. Posizione e modo di fissaggio delle targhette e delle iscrizioni regolamentari: D.P.

0.7.1. Sul telaio;
0.7.2. Sulla carrozzeria;
0.7.3. Sul motore.

0.8. **Sul telaio la numerazione nella serie del tipo inizia dal numero ......**

1. *Caratteristiche costruttive del veicolo.*

1.1. Telaio (se esiste) CONF

2. *Dimensioni e pesi* (mm e kg).

2.1. Per i trattori stradali

2.1.1. Avanzamento della selletta di aggancio (massimo e minimo) CONF

2.2. Dimensioni principali (fuori tutto) del veicolo: SCH

	Telaio non carrozzato	Telaio carrozzato		
		senza accessori	con accessori	
2.2.1. Lunghezza				D.P.
2.2.2. Larghezza				D.P.
2.2.3. Altezza a vuoto				D.P.
2.2.4. Sbalzo anteriore				D.P.
2.2.5. Sbalzo posteriore				D.P.
2.2.6. Altezza minima dal suolo (con veicolo caricato al peso massimo tecnicamente ammissibile)				D.P.
2.2.7. Distanza fra gli assi				D.P.

2.3. Peso massimo a carico tecnicamente ammissibile del veicolo CONF

2.3.1. Ripartizione di questo peso sugli assi (ripartizione tra gli assi e il carico gravante sulla selletta di attacco, se si tratta di un semirimorchio) CONF

2.4. Peso massimo a carico autorizzato D.P.

2.4.1. Ripartizione di questo peso sui vari assi (ripartizione tra gli assi e il carico gravante sulla selletta di attacco, se si tratta di semirimorchio) D.P.

2.5. Peso massimo tecnicamente ammissibile su ognuno degli assi (ripartizione tra gli assi e il carico gravante sulla selletta di attacco se si tratta di semirimorchio) CONF

2.6. Peso massimo autorizzato su ognuno degli assi e il carico gravante sulla selletta di attacco se si tratta di semirimorchio) D.P.

2.7. Peso massimo a carico tecnicamente ammissibile per il complesso, nell'ipotesi di un veicolo utilizzato come veicolo trattore (eventualmente, peso totale rimorchiabile tecnicamente ammissibile) CONF

2.8. Peso massimo a carico autorizzato per il complesso, nell'ipotesi di veicolo utilizzato come veicolo trattore (eventualmente peso massimo rimorchiabile)	D.P.
2.9. Iscrizione in curva	D.P.
2.10. Rapporto tra la potenza del motore ed il peso massimo (× CV/kg), spunto in salita	D.P.
3. *Motore.*	
3.1. Costruttore	
3.2. Nell'ipotesi di motore termico:	
3.2.1. Potenza massima (indicare la norma seguita) a .... giri/minuto	CONF
3.2.2. Serbatoi del carburante o del combustibile	D.P.
3.2.3. Serbatoi ausiliari del carburante o del combustibile	D.P.
3.2.4. Impianto elettrico	CONF
3.2.5. Dispositivo per la soppressione delle correnti parassite	D.P.-P.V.
3.2.6. Livello sonoro	D.P.-P.V.
3.2.7. Silenziatore	D.P.-P.V. SCH
3.2.8. Inquinamento atmosferico:	
3.2.8.1. Veicoli con motore a benzina	D.P.-P.V.
3.2.8.2. Veicoli con motore diesel	D.P.-P.V.
4. *Trasmissione del movimento.*	
4.1. Velocità massima del veicolo con la marcia più alta (in km/h)	CONF
4.2. Indicatore di velocità	D.P.
4.3. Retromarcia	D.P.
5. *Assi.*	CONF
6. *Organi di sospensione.*	
6.1. Pneumatici normalmente montati	D.P.
6.2. Caratteristiche degli elementi elastici della sospensione	D.P.
7. *Dispositivo di sterzo.*	
7.1. Tipo di meccanismo e trasmissione	D.P.
7.2. Tipo di servocomando e sforzo sul volante	D.P.
7.3. Angolo minimo di volta	CONF
7.3.1. a destra	
7.3.2. a sinistra	
8. *Frenatura.*	
8.1. Dispositivo di frenatura di servizio	D.P.
8.2. Dispositivo di frenatura di soccorso	D.P.
8.3. Dispositivo di frenatura di stazionamento	D.P.
8.4. Eventuali dispositivi supplementari (in particolare rallentatore)	D.P.
8.5. Dispositivo automatico di frenatura in caso di rottura dell'aggancio (nel caso di rimorchio o di semirimorchio)	D.P.
8.6. Veicoli per i quali è previsto l'aggancio di un rimorchio:	
8.6.1. Dispositivi per la frenatura del rimorchio	D.P.
8.7. Eventuali sorgenti di energia esterna	D.P.
8.8. Condizioni dei collaudi	P.V.
8.9. Risultati dei collaudi	P.V.
9. *Carrozzeria.*	
9.1. Porte (numero, dimensioni, senso di apertura, serrature e cerniere)	D.P.
9.2. Campo di visibilità	D.P.
9.3. Parabrezza ed altri vetri	D.P.
9.3.1. Inclinazione del parabrezza	
9.4. Tergicristallo	D.P.
9.5. Lavacristallo	D.P.
9.6. Sbrinatore	D.P.
9.7. Retrovisori	D.P.
9.8. Finiture interne	D.P.
9.8.1. Protezione interna degli occupanti	
9.8.2. Sistemazione e identificazione dei comandi	
9.8.3. Sedili (numero, posizione, caratteristiche)	
9.9. Finiture esterne	D.P.
9.10. Cinture di sicurezza ed altri dispositivi di ritenuta	D.P.
9.11. Attacchi per le cinture di sicurezza	D.P.
9.12. Posizione delle targhe di immatricolazione	D.P.
9.13. Dispositivi di protezione posteriori	D.P.
10. *Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa.*	
10.1. Dispositivi obbligatori:	
10.1.1. Proiettori anabbaglianti	D.P.
10.1.2. Proiettori abbaglianti	D.P.
10.1.3. Luci di posizione anteriori	D.P.
10.1.4. Indicatori di direzione	D.P.
10.1.5. Luci di posizione posteriori	D.P.
10.1.6. Luci di arresto	D.P.
10.1.7. Illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore	D.P.
10.1.8. Catadiottri rossi posteriori	D.P.
10.1.9. Catadiottri anteriori dei rimorchi	D.P.
10.2. Dispositivi facoltativi:	
10.2.1. Proiettori fendinebbia	D.P.
10.2.2. Luci di stazionamento	D.P.
10.2.3. Proiettori per la retromarcia	D.P.
10.2.4. Luci di posizione anteriori dei rimorchi	D.P.
10.2.5. Catadiottri laterali giallo-auto	D.P.
11. *Collegamenti tra veicoli trattori e rimorchi o semirimorchi.*	D.P.
12. *Varie.*	
12.1. Segnalatori acustici	D.P.
12.2. Disposizioni speciali valide per i veicoli adibiti al trasporto di persone	D.P.
12.3. Disposizioni speciali valide per i taxi	D.P.
12.4. Disposizioni speciali valide per i veicoli adibiti al trasporto di merci	D.P.
12.5. Dispositivi di protezione contro l'uso non autorizzato del veicolo	D.P.
12.6. Gancio di rimorchio	D.P.
12.7. Cavalletto di sostegno	D.P.
12.8. Segnale di pericolo	D.P.
12.9. Eventuale registratore di velocità	D.P.

Io sottoscritto certifico che la descrizione contenuta nella scheda di informazioni n. . . . . . fornita dal costruttore corrisponde al veicolo telaio n. . . . . ., motore (1) n. . . . . ., presentato dal costruttore come prototipo del modello . . . .

Dalle costatazioni effettuate su richiesta del costruttore . . . . . . risulta che il veicolo sopra descritto e presentato come prototipo di una serie soddisfa a tutte le menzioni indicate nella presente scheda.

Fatto a . . . ., il . . . .

. . . .
(firma)

(1) O, in mancanza, altro segno d'identificazione.

ALLEGATO III

MODELLO DI CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Io sottoscritto . . . .
(cognome e nome)

certifico che il veicolo

1) genere . . . .
2) marca . . . .
3) tipo . . . .
4) numero nella serie del tipo . . . .

è *interamente conforme al tipo omologato* . . . .

a . . . ., il . . . .

da . . . .

descritto nella scheda di omologazione n. . . .

e nella scheda di informazioni n. . . .

Fatto a . . . ., il . . . . . .

. . . .
(firma)

. . . .
(funzione)

(3213)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « V Mostra nazionale complementi moda », in Busto Arsizio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal Presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « V Mostra nazionale dei complementi moda », che avrà luogo a Busto Arsizio (Varese) dal 4 al 7 maggio 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 aprile 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(3288)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1974.

Autorizzazione all'uso di macchine emettitrici di biglietti per pubblici spettacoli, marca « Automaticket ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

Visto l'art. 6, ultimo comma, del suindicato decreto, il quale prevede che il Ministro per le finanze può autorizzare, con proprio decreto, l'uso di speciali apparecchiature di distribuzione di biglietti con caratteristiche diverse da quelle di cui al predetto art. 6 per l'ingresso ai luoghi ove si svolgono gli spettacoli e le altre attività elencati nella tariffa allegata al surrichiamato decreto presidenziale;

Vista l'istanza del 19 dicembre 1973, con la quale la RCS - Sweda - Registratori di cassa svedesi S.p.a. di Trezzano Milano chiede che sia autorizzata l'utilizzazione delle emettitrici meccaniche « Automaticket », per il rilascio di biglietti d'ingresso ai locali di pubblico spettacolo;

Vista l'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di L. 10.000, di cui al n. 126 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sul c/c 1/46000 intestato all'ufficio del registro per le tasse di concessione governativa di Roma, effettuato il 19 dicembre 1973 - polizzino n. 591;

Visti i pareri favorevoli espressi dall'ufficio tecnico erariale di Roma e dalla Società italiana degli autori ed editori in merito all'uso delle predette macchinette;

Ritenuto che le modalità di funzionamento delle macchinette stesse garantiscono lo svolgimento dei controlli diretti ad assicurare la regolare percezione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi;

Decreta:

Art. 1.

E' consentito l'uso delle macchine emettitrici meccaniche marca « Automaticket », per il rilascio dei biglietti di ingresso ai luoghi ove si svolgono gli spettacoli e le altre attività indicati nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

Art. 2.

Fermo restando l'obbligo delle altre prescrizioni di cui al surrichiamato decreto presidenziale n. 640, i biglietti distribuiti mediante le macchine predette possono essere a due sezioni, ciascuna recante la numerazione progressiva.

Il contrassegno dell'ufficio accertatore (timbratura o punzonatura) deve essere apposto tra le due sezioni costituenti il biglietto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1974

Il Ministro: TANASSI

(3286)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Prima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1973/1983, di cui al decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 588 ed al decreto ministeriale 13 dicembre 1972.

Si rende noto che il giorno 14 maggio 1974, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle cinquantadue serie (dalla n. 2 alla n. 53) degli speciali certificati di credito 5,50% - 1973/1983, emessi per il fondo speciale per la ricerca applicata in base al decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 588 ed al decreto ministeriale 13 dicembre 1972.

La serie n. 1 a norma del secondo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 13 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 marzo 1973, n. 57, non viene imbussolata in quanto deve considerarsi estratta nella prima estrazione.

Il successivo giorno 15, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla prima estrazione di cinque serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno estratte sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1974.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1974

(3253)

Terza estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1971/1986

Si rende noto che il giorno 11 maggio 1974, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle centonovanta serie attualmente vigenti del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6% - 1971/1986, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 29 ottobre 1971.

Successivamente il giorno 13, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla terza estrazione di dieci serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1974.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1974

(3254)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Soverato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1974, il comune di Soverato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 443.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(899/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Antioco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1974, il comune di Sant'Antioco (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 182.930.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(900/M)

Autorizzazione al comune di S. Nicolò Gerrei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1974, il comune di S. Nicolò Gerrei (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.295.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(901/M)

Autorizzazione al comune di Marrubiu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1974, il comune di Marrubiu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(902/M)

Autorizzazione al comune di Asuni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1974, il comune di Asuni (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(903/M)

Autorizzazione al comune di Maschito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1974, il comune di Maschito (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.674.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(904/M)

Autorizzazione al comune di Cermignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1974, il comune di Cermignano (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.858.581, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(905/M)

Autorizzazione al comune di Civita d'Antino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1974, il comune di Civita d'Antino (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(906/M)

Autorizzazione al comune di Tione degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1974, il comune di Tione degli Abruzzi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(907/M)

Autorizzazione al comune di Alessano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1974, il comune di Alessano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.497.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(908/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Rotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1974, il comune di San Giovanni Rotondo (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 378.432.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(909/M)

Autorizzazione al comune di Castelvecchio Calvisio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1974, il comune di Castelvecchio Calvisio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(910/M)

Autorizzazione al comune di Morano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1974, il comune di Morano Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.514.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(911/M)

Autorizzazione al comune di Bovino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1974, il comune di Bovino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 165.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(912/M)

Autorizzazione al comune di Santa Caterina dello Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1974, il comune di Santa Caterina dello Ionio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.522.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(913/M)

Autorizzazione al comune di San Calogero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1974, il comune di San Calogero (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.034.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(914/M)

Autorizzazione al comune di Villa S. Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1974, il comune di Villa S. Giovanni (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 507.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(915/M)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa « Salumi castelfranchese », con sede in Castelfranco Emilia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 marzo 1974, la società cooperativa « Salumi castelfranchese », con sede in Castelfranco Emilia (Modena), costituita per rogito Barbieri in data 30 aprile 1968, rep. 12634, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore.

(3258)

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Rinascita edilizia », con sede in San Bartolomeo in Galdo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 marzo 1974, la società cooperativa di produzione e lavoro « Rinascita edilizia », con sede in San Bartolomeo in Galdo (Benevento), costituita per rogito Nappi, in data 18 novembre 1962, rep. 57, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore.

(3259)

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Operai edili Buonalbergo (C.O.E.B.) », con sede in Buonalbergo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 marzo 1974, la società cooperativa di produzione e lavoro « Operai edili Buonalbergo (C.O.E.B.) », con sede in Buonalbergo (Benevento), costituita per rogito Caruso, in data 24 febbraio 1964, rep 9459, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore.

(3260)

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Maria Santissima della Macchia », con sede in Buonalbergo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 marzo 1974, la società cooperativa di produzione e lavoro « Maria Santissima della Macchia », con sede in Buonalbergo (Benevento), costituita per rogito Marinaro in data 20 settembre 1964, rep. 91001, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore.

(3261)

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Coplart », con sede in Benevento

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 marzo 1974, la società cooperativa di produzione e lavoro « Coplart », con sede in Benevento, costituita per rogito dott. Mario Prozzo, in data 16 febbraio 1960, rep. 25966/1377, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore.

(3262)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 31 maggio 1971 al 27 giugno 1971 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti n. 1094/71 e n. 1136/71.

(in unità di conto per 100 kg, salvo diversa indicazione - 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:		
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%:		
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 2,6%:		
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0100 11	0,80
	(b) altri	0100 16	0
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6% e inferiore o uguale a 3%:		
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0100 21	1,60
	(b) altri	0100 26	0
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3%:		
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri per le esportazioni verso:	0100 31	
	- la zona A (9)		1,60
	- le altre destinazioni		2,80
	(b) altri	0100 36	0
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21%:		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10% e inferiore o uguale a 17%:		
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	0200 11	0
	(2) non nominati	0200 16	0
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17%:		
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	0200 21	0
	(2) non nominati	0200 26	0
	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%:		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39%:		
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	0300 11	16,00
	(2) non nominati	0300 16	0
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39%:		
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	0300 21	0
	(2) non nominati	0300 26	0
	III. superiore a 45%:		
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	0400 10	0
	(b) non nominati	0400 20	0

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:		
	A senza aggiunta di zuccheri:		
	II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1 inferiore o uguale a 1,5%:		
	(aa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0610 10	0
	(bb) altri	0610 20	0
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0710 11	0
	(22) altri	0710 16	0
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed inferiore o uguale a 17%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0710 21	
	per le esportazioni verso:		
	- il Cile		28,10
	- le altre destinazioni		23,10
	(22) altri	0710 26	18,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% ed inferiore o uguale a 25%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0710 31	28,20
	(22) altri	0710 36	23,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0710 41	35,00
	(22) altri	0710 46	30,00
	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%:		
	(aa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0810 10	35,00
	(bb) altri	0810 20	31,70
	4. superiore a 29%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0910 11	35,00
	(22) altri	0910 16	31,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0910 21	35,00
	(22) altri	0910 26	31,70
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1 inferiore o uguale a 1,5%:		
	(aa) denaturati (1)	1010 10	0
	(bb) altri	1010 20	0
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	1110 10	0
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	1110 20	18,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	1110 30	23,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . . .	1110 40	30,00
	3. superiore a 27% e inferiore o uguale a 29%	1210 00	31,70

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
04.02 (*segue*)	4. superiore a 29%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	1310 10	31,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . . .	1310 20	31,70
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:		
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	1410 10	3,20
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% . .	1410 20	8,80
	2. altri	1510 00	10,40
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 11	3,20
	(22) non nominati	1610 16	0
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% e inferiore o uguale a 8,9%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 21	8,80
	(22) non nominati	1610 26	0
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9% e inferiore o uguale a 11%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 31	10,40
	(22) non nominati	1610 33	0
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 21%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 35	0
	(22) non nominati	1610 37	0
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 42	16,00
	(22) non nominati	1610 47	0
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 51	0
	(22) non nominati	1610 56	0
	2. superiore a 45%:		
	(aa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1710 10	0
	(bb) non nominati	1710 20	0
	B. con aggiunta di zuccheri:		
	I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
	ex b) altri, escluso il siero di latte:		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	aa) inferiore o uguale a 1,5%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2210 10	0 (2) per kg
	(22) altri	2210 20	0 (2) per kg

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
04.02 (*segue*)	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2310 11	0 (2) per kg
	(bbb) altri	2310 16	0 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2310 21	0,2310 (2) per kg
	(bbb) altri	2310 26	0,1810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2310 31	0,2820 (2) per kg
	(bbb) altri	2310 36	0,2320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2310 41	0,3500 (2) per kg
	(bbb) altri	2310 46	0,3000 (2) per kg
	cc) superiore a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2410 11	0,3500 (2) per kg
	(bbb) altri	2410 16	0,3000 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2410 21	0,3500 (2) per kg
	(bbb) altri	2410 26	0,3000 (2) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	2510 00	0 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	2610 10	0 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2610 20	0,1810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	2610 30	0,2320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%	2610 40	0,3000 (2) per kg
	cc) superiore a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	2710 10	0,3000 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%	2710 20	0,3000 (2) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	ex a) in scatole metalliche, ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5%:		
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2810 10	2,40 (3)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2810 20	8,80 (3)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:		
	(aa) «latte in blocchi», aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore a 45% in peso	2910 10	0 (2) per kg

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
04.02 (*segue*)	(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	(11) inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	2910 21	2,40 (3)
	(bbb) non nominati	2910 26	0 (3)
	(22) superiore a 6,9% e inferiore o uguale a 9,5% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	2910 32	8,80 (3)
	(bbb) non nominati	2910 37	0 (3)
	(33) superiore a 9,5% e inferiore o uguale a 21% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15% in peso:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	2910 41	0 (2) per kg
	(bbb) non nominati	2910 46	0 (2) per kg
	(44) superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	2910 51	0 (2) per kg
	(bbb) non nominati	2910 56	0 (2) per kg
	(55) superiore a 39%:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	2910 61	0 (2) per kg
	(bbb) non nominati	2910 66	0 (2) per kg
	2. superiore a 45%:		
	(aa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	3010 10	0 (2) per kg
	(bb) non nominati	3010 20	0 (2) per kg
04.03	Burro (4):		
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 84 % (5):		
	(I) uguale o superiore a 62% ed inferiore a 82% e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate	3100 10	0
	(II) uguale o superiore a 82%:		
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	3100 23	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E (6) (9)		60,00
	- le altre destinazioni		35,00
	(b) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto superiore a 1 kg e inferiore o uguale a 5 kg	3100 24	35,00
	(c) altri	3100 28	0
	B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	(I) superiore a 84% e inferiore o uguale a 85%:		
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	3200 12	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E (6) (9)		60,00
	- le altre destinazioni		35,00
	(b) altri	3200 16	0
	(II) superiore a 85%	3200 21	0

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
04.04	Formaggi e latticini (7) (8):		
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:		
	II. altri	3800 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		36,00
	- la zona F (9)		38,00
	- il Liechtenstein e la Svizzera		0
	- l'Austria		15,00
	- le altre destinazioni		40,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	4000 00	30,00
	D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	a) inferiore o uguale a 36% ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	ex 1. inferiore o uguale a 48% ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:		
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	4410 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		0
	- le altre destinazioni		10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 20%	4410 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		0
	- le altre destinazioni		10,00
	(22) uguale o superiore a 20%	4410 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		0
	- le altre destinazioni		23,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 20%	4410 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		0
	- le altre destinazioni		10,00
	(22) uguale o superiore a 20% ed inferiore a 40%	4410 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		0
	- le altre destinazioni		23,00
	(33) uguale o superiore a 40%	4410 60	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		3,00
	- le altre destinazioni		33,00
	ex 2. superiore a 48% ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:		
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	4510 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		0
	- le altre destinazioni		10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43%	4510 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		0
	- le altre destinazioni		23,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed inferiore a 46%	4510 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		3,00
	- le altre destinazioni		33,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
04.04 (*segue*)	(dd) uguale o superiore a 46% ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 55%	4510 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		3,00
	- le altre destinazioni		33,00
	(22) uguale o superiore a 55%	4510 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		3,00
	- le altre destinazioni		39,00
	b) superiore a 36%	4610 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		3,00
	- le altre destinazioni		39,00
	E. altri:		
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	ex a) inferiore o uguale a 47%:		
	(1) Grana, Parmigiano Reggiano	4710 11	40,00
	(2) Fiore Sardo, Pecorino	4710 16	47,00
	(3) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 30%	4710 21	40,00
	b) superiore a 47% e inferiore o uguale a 72%:		
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 50% e di una maturazione:		
	(aa) inferiore a 3 mesi	4810 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		20,00
	- le altre destinazioni		44,00
	(bb) uguale o superiore a 3 mesi	4810 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		20,00
	- la zona E (9)		44,00
	- le altre destinazioni		44,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	ex aa) superiore a 39% ed inferiore o uguale a 48%	4910 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		18,00
	- la Svizzera		8,00
	- le altre destinazioni		36,00
	ex 4. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	(aa) inferiore a 19% ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32% in peso	5110 10	6,40
	(bb) uguale o superiore a 19% ed inferiore a 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62%	5110 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		8,00
	- le altre destinazioni		12,00
	(cc) uguale o superiore a 39%:		
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano	5110 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		8,00
	- le altre destinazioni		36,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare restituzione in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
04.04 (*segue*)	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda	5110 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		18,00
	- la zona F (9)		27,56
	- la Svizzera		8,00
	- le altre destinazioni		36,00
	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	5110 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		18,00
	- la zona F (9)		25,56
	- la Svizzera		8,00
	- le altre destinazioni		30,40
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	(aaa) superiore a 47% ed inferiore o uguale a 52% .	5110 60	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		8,00
	- le altre destinazioni		36,00
	(bbb) superiore a 52% ed inferiore o uguale a 62% . .	5110 70	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		18,00
	- la zona F (9)		27,56
	- la Svizzera		8,00
	- le altre destinazioni		36,00
	II. non nominati:		
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85% in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20% ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5% in peso	5310 00	32,00

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

---

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 67,95 per il 31 maggio 1971 e per L. 64,05 per il periodo dal 1° giugno 1971 al 27 giugno 1971.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;

b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 67,95 per il 31 maggio 1971 e per L. 64,05 per il periodo dal 1° giugno 1971 al 27 giugno 1971.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona *E*, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona *E* non vengono prese in considerazione.

(6) La restituzione è pagata soltanto allorché si produce la prova che il burro in questione è stato immesso in consumo in questa zona. Qualora tale condizione non sia rispettata è applicabile la restituzione fissata per il medesimo prodotto esportato verso « le altre destinazioni ».

(7) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona *D*, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona *D* non vengono prese in considerazione.

(8) La concessione di una restituzione all'esportazione di formaggi verso la Spagna, ad esclusione dei territori doganali a regime particolare, è subordinata al rilascio di un *titolo particolare, secondo le norme e le condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.*

(9) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede CEE, è il seguente:

Zona *A*: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

Zona *B*: Messico, paesi dell'America centrale e del sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonché le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

Zona *C*: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

Zona *D*: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

Zona *E*: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (compreso l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

Zona *F*: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonchè le isole Hawai.

(3119)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per l'Emilia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi, Molise e Sardegna, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per lo anno 1971-72;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per l'Emilia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi, Molise e Sardegna, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 30 novembre 1973 e modificata con decreto ministeriale 3 gennaio 1974;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per l'Emilia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi, Molise e Sardegna, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Baldini Alessandro, nato a Viareggio il 17 novembre 1936 — punti 100 su 100
2. Porcellati Pazzaglia Carlo, nato a Terni il 12 ottobre 1939 — » 100 »
3. Gargiulo Claudio, nato a Roma il 22 febbraio 1938 — » 98 »
4. Serni Umberto, nato a Empoli il 18 agosto 1940 — » 98 »
5. Silvestrini Edoardo, nato a Pistoia il 26 ottobre 1939 — » 98 »
6. Carmignani Fulvio, nato a Trieste il 15 agosto 1936 — » 97 »
7. Martelli Massimo, nato a Città della Pieve il 28 maggio 1939 — » 96 »
8. Bertacchini Mentore, nato a Ravarino il 23 novembre 1932 — » 95 »
9. Cernera Giuseppe, nato a Contursi l'8 febbraio 1939 — » 95 »
10. Nicotra Giulio Cesare, nato a Roma il 14 dicembre 1938 — » 95 »
11. Spada Sebastiano, nato a Roma il 16 dicembre 1940 — » 95 »
12. Tassinari Antonio, nato a Faenza il 5 aprile 1934 — » 95 »
13. Ferrari Enrico, nato a Piombino il 21 novembre 1934 — » 94 »
14. Coletti Giovanni, nato a Roma il 28 marzo 1941 — » 93 »
15. Francalanza Cesare Augusto, nato a Catania il 25 agosto 1936 — » 93 »
16. Comparato Elio, nato a Perugia il 3 febbraio 1941 — » 92 »
17. Loni Giorgio, nato a Castagneto Carducci l'11 novembre 1931 — » 92 »
18. Pace Maria Claudia, nata ad Avezzano il 18 luglio 1927 — » 92 »
19. Palmari Venzio, nato a Camporosso il 12 luglio 1939 — » 91 »
20. Todisco Tommaso, nato a Bisceglie il 19 dicembre 1940 — » 91 »
21. Vicentini Valerio, nato a Bologna il 31 maggio 1935 — » 91 »
22. Alleori Sergio, nato a Roma il 15 agosto 1930 — » 90 »
23. Costantini Donella, nata a S. Ginesio il 9 agosto 1927 — punti 90 su 100
24. Giannotti Enrico, nato ad Arezzo il 5 settembre 1938 — » 90 »
25. Ribustini Giovanni, nato a Parigi il 7 marzo 1927 — » 90 »
26. Fonnesu Carmelo, nato ad Alghero il 30 giugno 1942 — » 89 »
27. Legnani Lamberto, nato a Certaldo l'8 luglio 1937 — » 89 »
28. Parenti Gianfranco, nato a Bologna il 25 dicembre 1924 — » 89 »
29. Alicandri Carlo, nato a Perugia l'11 aprile 1942 — » 88 »
30. Compagnoni Alessandro, nato a Viterbo il 27 agosto 1940 — » 88 »
31. Di Maria Luigi, nato a Pesaro il 28 febbraio 1939 — » 88 »
32. Fedeli Giuseppe, nato a Milano il 16 ottobre 1938 — » 88 »
33. Mattu Giorgio, nato a Udine il 15 agosto 1938 — » 88 »
34. Montroni Maria, nata a Bologna il 12 luglio 1941 — » 88 »
35. Santarella Michele, nato a Candiana il 19 giugno 1939 — » 88 »
36. Ballatore Paolo, nato a Roma il 16 ottobre 1939 — » 87 »
37. Castaldi Claudio, nato a Roma il 20 marzo 1938 — » 87 »
38. Curti Gabriele, nato a Bologna il 20 luglio 1940 — » 87 »
39. Marchei Paolo, nato a Roma il 12 luglio 1937 — » 87 »
40. Melica Alfredo, nato a Taviano il 2 dicembre 1933 — » 87 »
41. Pella Pietro, nato a Formia il 29 giugno 1935 — » 87 »
42. Rapone Pietro, nato a Sulmona l'11 dicembre 1934 — » 87 »
43. Rossi Pierluigi, nato a Tolentino il 13 febbraio 1938 — » 87 »
44. Zuccotti Pietro, nato a Bologna il 31 ottobre 1934 — » 87 »
45. Aloisi Mauro, nato a Massa il 6 novembre 1940 — » 86 »
46. Biocca Andrea, nato a Celano il 7 aprile 1940 — » 86 »
47. Marlettini Maria Grazia, nata a Bologna il 29 dicembre 1941 — » 86 »
48. Pacini Franco, nato a Montecatini Terme il 5 gennaio 1939 — » 86 »
49. Pelagotti Lido, nato ad Empoli il 15 novembre 1933 — » 86 »
50. Capani Fabio, nato a Bari il 13 maggio 1938 — » 85 »
51. Croce Guido, nato a Bergamo il 18 giugno 1938 — » 85 »
52. Di Virgilio Domenico, nato a Montefino il 23 giugno 1939 — » 85 »
53. Figaia Giovanni, nato a Carrara il 7 novembre 1936 — » 85 »
54. Palla Roberto, nato a Subiano il 7 dicembre 1940 — » 85 »
55. Profili Francesco, nato a Roma il 21 luglio 1925 — » 85 »
56. Salomone Franco, nato a Roma l'11 luglio 1925 — » 85 »
57. Spagnolini Dodj, nato ad Ancona il 4 febbraio 1927 — » 85 »
58. Canneti Mario, nato a Piombino il 6 novembre 1937 — » 84 »
59. De Philippis-Vita Caterina, nata a Perugia il 7 marzo 1940 — » 84 »
60. Filippi Roberto, nato a Carpineto Romano il 21 ottobre 1937 — » 84 »
61. Scondotto Gaetano, nato a Catania il 10 febbraio 1941 — » 84 »
62. Taccola Glauco, nato a Vicopisano il 28 marzo 1924 — » 84 »
63. Tassinario Fiorenza, nata a Firenze il 13 giugno 1939 — » 84 »

64. Epifani Vittorio, nato a Lugagnano Val d'Arda il 15 dicembre 1924 . . punti 83 su 100
65 Farris Antonio, nato a Sassari il 21 novembre 1940 . . . . » 83 »
66. Sechi Francesco Maria, nato ad Ozieri il 19 agosto 1937 . . . . . . » 83 »
67. Tortorizio Giuseppe, nato a Taranto il 25 ottobre 1940 . . . . . . » 83 »
68 Addarii Francesco, nato a Bologna il 2 aprile 1941 . . . . » 82 »
69. Maffini Sergio, nato a Besenzone il 27 dicembre 1931 . . . . . . » 82 »
70. Orsini Luciano, nato a Roma il 10 luglio 1939 . . . . » 82 »
71. Trombini Vittorio, nato a Copparo il 25 marzo 1939 . . . . . » 82 - »
72. Berti Giovanni, nato ad Asmara (Etiopia) il 29 maggio 1935 . . . . » 81 »
73. Brancaleoni Renato, nato a Castelraimondo il 17 settembre 1923 . . . » 81 »
74. Casucci Giovanni, nato a Perugia il 6 agosto 1939 . . . . . . » 81 »
75. Ferri Silvio, nato a Urbania il 25 novembre 1932 . . . . » 81 »
76. Gamberini Ermanno, nato a Bologna il 21 ottobre 1929 . . . . . . » 81 »
77. Liberatoscioli Francesco, nato a Guardiagrele il 18 settembre 1939 . . . » 81 »
78. Marchitelli Elsa, nata a Siderno il 14 settembre 1940 . . . . . . » 81 »
79. Mascia Giuseppe, nato a Monserrato il 3 settembre 1932 . . . . . . » 81 »
80. Matera Nunzio, nato a Minervino Murge il 12 settembre 1936 . . . . » 81 »
81. Orlandini Marcello, nato ad Ancona il 10 maggio 1929 . . . . . . » 81 »
82. Tanzi Giulio, nato a Roma il 19 luglio 19.38 . . . . » 81 »
83. Varanese Antonio, nato a Monacilioni il 13 settembre 1938 . . . . . » 81 »
84. Biagioli Rino, nato a Perugia il 12 agosto 1934 . . . . » 80 »
85. Bombardieri Giuseppe, nato ad Ischia di Castro il 23 febbraio 1941 . . . » 80 »
86. Borsari Sergio, nato a Modena il 4 maggio 1925 . . . . » 80 »
87 Campriani Sandro, nato a Città di Castello il 29 maggio 1939 . . . . » 80 »
88. De Grandis Cesidio, nato a Popoli il 21 ottobre 1924 . . . . . . » 80 »
89 Del Duca Alessandro, nato a Sezze il 6 gennaio 1936 . . . . . . » 80 »
90. De Rensis Marcello, nato a Campobasso il 16 aprile 1941 . » 80 »
91. Fabbri Gian Paolo, nato a Lugo il 14 marzo 1926 . . » 80 »
92. Felici Rita, nata a Giuliano di Roma il 29 giugno 1939 » 80 »
93. Ferrera Ugo, nato a Roma il 2 maggio 1934 . . . . . » 80 »
94. Monaco Fabrizio, nato a Roma il 24 marzo 1942 . » 80 »
95. Pavia Gianbattista, nato a Brescia il 29 luglio 1936 . . . » 80 »
96. Pilleri Giampaolo, nato a Settimo S. Pietro il 7 ottobre 1940 . » 80 »
97. Sanna Antonio, nato a Sassari il 17 luglio 1937 . . . . » 80 »
98. Serofilli Sanzio, nato a Carpegna il 5 maggio 1937 . . . » 80 »
99. Teoni Paolo, nato a Firenze il 24 luglio 1941 . » 80 »
100. Capurso Lucio, nato a Rimini il 30 luglio 1940 . . . . » 79 »
101. Zaffiro Adriano, nato a Roma il 25 marzo 1940 . . . » 79 »
102. Arcuri Peppino Antonio, nato a Castrovillari il 15 settembre 1931 . » 78 »
103. Astorri Ettore, nato a Piacenza il 24 dicembre 1938 . . . . » 78 »
104. Belsanti Virginio, nato a Matera l'11 febbraio 1941 . . . . » 78 »
105. Cherubini Piergiorgio, nato a Foligno il 18 luglio 1941 . . . . . . punti 78 su 100
106. Chiezzi Brunero, nato a Foiano della Chiana il 9 luglio 1934 . . . . . . » 78 »
107. Corbari Enzo, nato a Ravenna il 23 ottobre 1935 . . . . » 78 »
108. Cremonini Roberto, nato a Bologna il 16 gennaio 1942 . . . . . . » 78 »
109. Ferrari Giovanni, nato a Modena il 29 maggio 1938 . . . . . . » 78 »
110. Gasparro Giampiero, nato a Roma il 23 luglio 1939 . . . . » 78 »
111. Porfilio Franco, nato a Schiavi d'Abruzzo il 4 agosto 1940 . . . . . » 78 »
112. Timio Mario, nato a Foligno il 17 febbraio 1938 . . . . » 78 »
113. Battelli Tullio, nato ad Ancona il 23 luglio 1941 . . . . » 77 »
114 Conforti Alberto, nato a Grosseto il 15 settembre 1940 . . . . . » 77 »
115. Contardi Maria Angela, nata a Montecalvo Versiggia l'11 ottobre 1934 . . » 77 »
116. Di Lascio Giuseppe, nato a Castel Viscardo il 30 maggio 1941 . . . . » 77 »
117. De Petris Antonio, nato a Civitaquana il 19 aprile 1932 . . . . . . » 77 »
118. Lauri Antonio, nato a Tivoli il 15 novembre 1935 . . . . . . » 77 »
119. Loppi Claudio Pietro, nato a Chieti l'8 marzo 1941 . . . . . . » 77 »
120. Rastelli Ugo, nato a Riccione il 20 agosto 1937 . . . . » 77 »
121. Razzaboni Guido, nato a Mirandola il 27 agosto 1926 . . . . . . » 77 »
122. Sammarro Lorenzo, nato ad Acri l'11 agosto 1940 . . . . » 77 »
123. Accardo Antonio Raffaele, nato ad Alghero il 13 agosto 1932 . . . . » 76 »
124. Amici Alberto, nato a Camerino il 18 agosto 1934 . . . . » 76 »
125. Bianchi Giovanni, nato a Mantova il 20 settembre 1939 . . . . . » 76 »
126. Cabasino Salvatore, nato a Serramanna il 28 marzo 1935 . . . . . . » 76 »
127. Colombini Valter, nato a Milano il 19 settembre 1935 . . . . » 76 »
128. Ferramosca Bruno, nato a Lugo il 16 luglio 1938 . . . . » 76 »
129. Frosini Gastone, nato ad Asmara (Etiopia) il 26 agosto 1931 . . . . . » 76 »
130. Gesmundo Francesco, nato a Terlizzi il 28 novembre 1930 . . . . . » 76 »
131. Rossi Agostino, nato a Rieti il 1° luglio 1941 . . . . » 76 »
132. Santi Marcello, nato a Incisa Valdarno il 3 dicembre 1935 . . . . . » 76 »
133. Forti Giuseppe, nato a Mogadiscio (Somalia) il 24 maggio 1936 . . . . » 75 »
134 Gatta Elena, nata a Serracapriola il 30 gennaio 1932 . . . . . . » 75 »
135. Gibertoni Luciano, nato a Cavezzo il 23 settembre 1938 . . . . . » 75 »
136. Patrignani Adolfo, nato a Roma l'11 settembre 1937 . . . . » 75 »
137. Pinna Gianni, nato a Villamar il 17 giugno 1940 . . . . » 75 »
138. Principe Filippo, nato a Torino il 27 giugno 1938 . . . . » 75 »
139. Profenna Luigi-Maria, nato ad Atessa il 16 novembre 1937 . . . . . » 75 »
140. Tulli Achille, nato a Monte S. Giusto il 1° settembre 1932 . . . . . » 75 »
141. Urti Donatantonio, nato a Roccadaspide il 6 settembre 1931 . . . . » 75 »
142. Antonelli Alessandro, nato a Lucca il 25 luglio 1937 . . . . . . » 74 »
143. Canova Roberto, nato a Roma il 10 marzo 1937 . . . . » 74 »
144. Cozzolino Giuseppe, nato a Sala Consilina il 12 gennaio 1938 . . . . » 74 »
145. Friuli Rigo, nato a Taranto il 30 marzo 1924 . . . . » 74 »

146. Rossi Giuseppe, nato a Sante Marie il 27 aprile 1933	punti	74	su 100
147. Sabatini Giuseppe, nato a Pescocostanzo il 13 settembre 1930	»	74	»
148. Zeneroli Maria Luisa, nata a Modena il 10 agosto 1940	»	74	»
149. Giovannelli Sergio, nato a Roma il 23 marzo 1937	»	73	»
150. Onorato Dionisio, nato a Mogadiscio il 4 ottobre 1937	»	73	»
151. Senni Vittorino, nato a Ravenna il 20 aprile 1929	»	73	»
152. Bongiorni Giacomo, nato a Piacenza il 4 dicembre 1938	»	72	»
153. Cariani Adolfo, nato a Ferrara l'8 ottobre 1923	»	72	»
154. Civiero Giovanni, nato a Papozze il 2 settembre 1925	»	72	»
155. Consales Damiano, nato a Brindisi il 20 febbraio 1940	»	72	»
156. Curci Giuseppe, nato a Bologna il 30 settembre 1940	»	72	»
157. Di Loreto Luigi, nato a S. Pelino di Avezzano il 1° maggio 1937	»	72	»
158. Garatti Fiorenzo, nato a Piacenza il 9 dicembre 1939	»	72	»
159. Lenzini Arnaldo, nato a Livorno il 26 giugno 1928	»	72	»
160. Oliva Alfredo, nato a Bologna il 9 gennaio 1924	»	72	»
161. Tenna Marcello, nato a Taranto il 2 febbraio 1938	»	72	»
162. Zandomeneghi Renato, nato a Verona il 30 gennaio 1940	»	72	»
163. Zuliani Ugo, nato a Verona il 26 dicembre 1938	»	72	»
164. Adami Giovanni, nato a Ferentillo il 15 luglio 1928	»	70	»
165. Alberti Teresa, nata a Bologna l'11 gennaio 1940	»	70	»
166. Arena Domenico Angelo, nato a Vazzano il 30 marzo 1941	»	70	»
167. Fabrizi De Biani Guido, nato a Pistoia l'8 agosto 1940	»	70	»
168. Fornari Carlo, nato a Roma il 21 novembre 1940	»	70	»
169. Giannini Alfredo, nato a Foggia l'11 agosto 1940	»	70	»
170. Giorgi Pierfranceschi Dino, nato a Piacenza il 28 gennaio 1936	»	70	»
171. Guidotti Pietro, nato a Casalecchio di Reno il 22 dicembre 1936	»	70	»
172. Marinai Enrico, nato a Livorno il 7 settembre 1931	»	70	»
173. Mieli Cesare, nato a Roma l'8 ottobre 1923	»	70	»
174. Nazziconi Primo, nato a Trasacco il 13 settembre 1924	»	70	»
175. Pasquazzi Maurizio, nato a Roma il 12 gennaio 1940	»	70	»
176. Peta Gaetano, nato a Maida il 27 marzo 1941	»	70	»
177. Possanzini Gabriele, nato a Fossombrone l'8 luglio 1940	»	70	»
178. Resca Cesare, nato a Cento il 15 marzo 1932	»	70	»
179. Rico Mario, nato a Celano il 18 luglio 1926	»	70	»
180. Schiavoni Raffaele, nato a Iesi il 27 gennaio 1935	»	70	»
181. Sclavi Anco Marzio, nato a Rapolano il 4 marzo 1939	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1974

Il Ministro: GUI

(2768)

MINISTERO DELL'INTERNO

Rinvio delle prove scritte del concorso, per esami e per titoli, a duecentoquarantaquattro posti di segretario comunale in esperimento.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica in data 19 febbraio 1974, n. 46, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, a duecentoquarantaquattro posti di segretario comunale in esperimento, le cui prove scritte sono state fissate per i giorni 17 e 18 maggio 1974 presso il palazzo degli esami sito in Roma, via Girolamo Induno n. 4;

Attese le esigenze di servizio connesse alle operazioni relative al referendum popolare;

Considerata l'opportunità di rinviare le prove scritte dell'anzidetto concorso;

Decreta:

Le prove scritte del concorso, per esami e per titoli, a duecentoquarantaquattro posti di segretario comunale in esperimento già fissate per i giorni 17 e 18 maggio 1974 avranno luogo, invece, nei giorni 9 e 10 luglio 1974 con inizio alle ore 8 presso il palazzo degli esami sito in Roma, via Girolamo Induno n. 4.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, *senza alcun preavviso*, all'indirizzo suddetto nei giorni e nell'ora specificati.

La data della prova orale sarà fissata, per ciascun candidato, dalla commissione giudicatrice.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Roma, addì 16 aprile 1974

p. *Il Ministro*: RUSSO

(3290)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei di concorsi banditi dall'Ente delta padano.

Con delibera del consiglio di amministrazione dell'Ente delta padano, ente di sviluppo, in data 17 aprile 1974, è stata approvata la graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei nei pubblici concorsi, per titoli ed esami, di seguito elencati:

1) *A) Carriera direttiva - ruolo amministrativo*:

a) quattro posti di consigliere per laureati in giurisprudenza;

b) cinque posti di consigliere per laureati in economia e commercio o scienze statistiche;

c) tre posti di consigliere per laureati in scienze politiche o sociali o materie letterarie o pedagogia.

B) Carriera direttiva - ruolo tecnico dell'agricoltura:

dieci posti di ispettore per laureati in scienze agrarie in possesso dell'abilitazione professionale.

C) Carriera direttiva - ruolo ingegneri:

due posti di ingegnere per laureati in ingegneria civile in possesso dell'abilitazione professionale.

2) *Carriera di concetto - ruolo periti agrari*:

dieci posti di perito agrario per periti agrari, presso l'Ente delta padano, ente di sviluppo, con sede in Bologna.

Detta graduatoria è stata pubblicata mediante affissione all'albo dell'Ente delta padano, ente di sviluppo, via San Felice n. 25, Bologna.

(3327)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a dieci posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare in Lombardia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1973, registro n. 4, foglio numero 339, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a dieci posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare agli uffici aventi sede in Lombardia;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1973, registro n. 8, foglio n. 367, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Considerata la richiesta avanzata dal dott. Carlo Mainini, membro della commissione, di essere sostituito in quanto impossibilitato a partecipare ai lavori della commissione;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del dott. Isidoro Alberti, direttore capo, a membro della commissione predetta;

Decreta:

Il dott. Isidoro Alberti, direttore capo, è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso a dieci posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare agli uffici aventi sede in Lombardia, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1972, in sostituzione del dottor Carlo Mainini.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1974
Registro n. 1, *foglio n.* 317

(3292)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova pratica di officina del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte.

La prova pratica di officina del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte (Napoli), indetto con decreto ministeriale 28 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1973, registro n. 71, foglio n. 359, avrà luogo il giorno 20 maggio 1974, con inizio alle ore 9, presso l'istituto tecnico industriale « E. Fermi », corso Malta n. 141, Napoli.

(3267)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Palermo nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecento posti di conduttore in prova.

Nel Bollettino Ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 4 del 28 febbraio 1973 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 marzo 1972, n. 1908, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Palermo nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecento posti di conduttore in prova, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1969, n. 17724.

(3229)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Ancona nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleduecento posti di manovale in prova.

Nel Bollettino Ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 7 del 15 aprile 1973 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 maggio 1972, n. 4175, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Ancona nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleduecento posti di manovale in prova, indetto con decreto ministeriale 19 maggio 1970, n. 16622.

(3230)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Bologna nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleduecento posti di manovale in prova.

Nel Bollettino Ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 9 del 30 settembre 1973 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 settembre 1972, n. 10833, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Bologna nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleduecento posti di manovale in prova, indetto con decreto ministeriale 19 maggio 1970, n. 16622.

(3231)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Palermo nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleduecento posti di manovale in prova.

Nel Bollettino Ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 20 del 31 ottobre 1973 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 aprile 1971, n. 4876, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Palermo nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleduecento posti di manovale in prova, indetto con decreto ministeriale 19 maggio 1970, numero 16622.

(3232)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Venezia nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleduecento posti di manovale in prova.

Nel Bollettino Ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 22 del 30 novembre 1973 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 agosto 1973, n. 14656, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Venezia nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleduecento posti di manovale in prova, indetto con decreto ministeriale 19 maggio 1970, numero 16622.

(3233)

REGIONE PIEMONTE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Asti

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Asti n. 2405 del 5 settembre 1972, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Asti;

Visti i propri decreti n. 534/1973 del 4 maggio 1973, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del predetto concorso, n. 545/1973 del 10 maggio 1973, con il quale è stato sostituito un componente della predetta commissione, n. 24 dell'11 gennaio 1974, con il quale sono stati sostituiti il presidente ed un componente della suddetta commissione;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso stesso, nonchè la graduatoria di merito dei concorrenti formulata dalla stessa commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; la legge 13 marzo 1958, n. 296; il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211; il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso indicato nelle premesse:

1. Capozza Gaetano	punti 68,489
2. Cantore Renato	» 65,740
3. Penna Giuseppe	» 62,280
4. Gandolfo Enrico	» 61,325
5. Boscassi Ulrico	» 59,395
6. Franchino Eusebio	» 52,625
7. Sardi Giovanni	» 50,100

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia di Asti e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale di Asti e dei comuni interessati.

Asti, addì 10 aprile 1974

p. Il presidente
Il medico provinciale: Ragusa

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 973 del 10 aprile 1974, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Asti;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; la legge 13 marzo 1958, n. 296; il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211; il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Art. 1.

I candidati sottoindicati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Capozza Gaetano: Castagnole Lanze-Coazzolo;
2) Cantore Renato: Asti, 4ª condotta;
3) Penna Giuseppe: Asti, 5ª condotta;
4) Franchino Eusebio: Mombercelli;
5) Sardi Giovanni: Agliano.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia di Asti e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale di Asti e dei comuni interessati.

Asti, addì 10 aprile 1974

p. Il presidente
Il medico provinciale: Ragusa

(3278)

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Torino

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 50/151, Reg. Decr. n. 455 in data 12 aprile 1973, con il quale venne indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di ufficiale sanitario dei comuni di Carmagnola e di Chivasso vacanti nella provincia di Torino;

Visto il decreto n. 51/2676 in data 14 febbraio 1974, con il quale il prof. dott. Giuseppe Turletti, ufficiale sanitario e medico capo del comune di Torino, è stato nominato componente la costituenda commissione giudicatrice del concorso sopra indicato, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 marzo 1968, numero 220;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 2 del decreto presidenziale 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 8 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la citata legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del presidente della giunta regionale e del prefetto nonchè la terna proposta dal competente organo di categoria;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per il conferimento di due posti di ufficiale sanitario dei comuni di Carmagnola e di Chivasso vacanti nella provincia di Torino, indetto con decreto del 12 aprile 1973 n. 50/151, Reg. Decr. n. 455, è costituita come segue:

Presidente:

De Martino dott. Vittorio, vice prefetto vicario comandato alla regione Piemonte.

Componenti:

Sircana dott. Antonio, medico provinciale superiore di Alessandria;

Di Giovine dott. Antonio, direttore di sezione della prefettura;

Vanini prof. dott. Giancarlo, docente in igiene;

Ceresa prof. dott. Francesco, docente in patologia medica;

Turletti prof. dott. Giuseppe, ufficiale sanitario del comune di Torino.

Segretario:

Tuttolomondo dott. Francesco, direttore di sezione del Ministero della sanità trasferito alla regione Piemonte.

Le prove d'esame avranno inizio presso l'ufficio del medico provinciale di Torino entro sessanta giorni dalla scadenza di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Torino, della prefettura e dei comuni interessati.

Torino, addì 14 febbraio 1974

Il presidente: Oberto

(3234)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 22 febbraio 1974, n. **4**.

Integrazioni e modifiche della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 53, concernente l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1974 e proroga del termine previsto dalla legge medesima.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 23 *febbraio* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine stabilito con la legge regionale 29 dicembre 1973, n. 53, per l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974, è prorogato al 30 aprile 1974.

Art. 2.

All'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 53, con la medesima decorrenza di detta legge, sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole « relativo disegno di legge » sono aggiunte le altre « nonchè secondo la nota di variazioni » e la parola « presentato » è sostituita da « presentati ».

Art. 3.

Dopo l'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 53, è inserito il seguente art. 1-*bis*:

Art. 1-*bis*. — I residui passivi risultanti al 1° gennaio 1974 su ciascuno articolo dei capitoli 10211, 10212, 10214, 10215, 10220 e 10222 e sui capitoli 10216, 10217, 10218 e 10225 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione (presidenza della Regione), si intendono trasferiti ai corrispondenti capitoli istituiti con la nota di variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1974, presentata all'assemblea regionale.

Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti nell'esercizio 1974 sui capitoli indicati al primo comma del presente articolo, prima dell'entrata in vigore della presente legge, si intendono *rispettivamente assunti e disposti sui corrispondenti capitoli* istituiti con la nota di variazioni.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 febbraio 1974

GIUMMARRA

(3240)

LEGGE 22 febbraio 1974, n. **5**.

Modifiche ed aggiunte alla legge regionale 14 aprile 1971, n. 13, recante provvedimenti per gli autotrasporti in concessione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 28 *febbraio* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 14 aprile 1971, n. 13, è sostituito dal seguente:

« I contributi, con decorrenza 1° luglio 1973, sono concessi nella misura di lire 130 per ogni chilometro di percorrenza a favore delle aziende che abbiano un numero di dipendenti non superiore a 30 unità, e di lire 115 per ogni chilometro di percorrenza a favore delle rimanenti aziende.

La richiesta di contributo deve essere accompagnata dalla certificazione della direzione compartimentale della motorizzazione civile per la Sicilia, attestante i chilometri svolti in base ai disciplinari di concessione rilasciati dalle competenti autorità, per il periodo al quale dovrà riferirsi il provvedimento di erogazione del contributo ».

Art. 2.

All'azienda siciliana trasporti sono concessi, per il periodo di tempo previsto nel precedente articolo, contributi in misura di lire 130 per autobus chilometro, da destinare esclusivamente all'incremento del fondo straordinario previsto al punto 2) dell'art. 2 della legge regionale 30 luglio 1969, n. 31 per la parte riguardante l'ammodernamento e il rinnovamento dell'autoparco e degli impianti fissi.

Per la utilizzazione di tali somme si prescinde dalle norme contenute nell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 30 luglio 1969, n. 31.

L'azienda siciliana trasporti trasmette all'assessore regionale per il turismo e per conoscenza all'assemblea regionale siciliana una dettagliata relazione relativa alla spesa effettuata.

Art. 3.

Nella determinazione delle percorrenze ammissibili al contributo di cui alla presente legge si tiene conto soltanto delle percorrenze effettive di linea conformi alle prescrizioni del disciplinare con esclusione di quelle relative alle corse bis o plurime, alle corse occasionali o speciali o relative ai servizi di gran turismo.

Art. 4.

La concessione dei contributi di cui alla presente legge è subordinata al completo adempimento da parte delle aziende degli obblighi di concessione ed alla osservanza, da parte dei concessionari, di tutte le norme di legge concernenti la tutela del lavoro, nonchè di ogni altra disposizione normativa vigente riguardante il trattamento economico dei lavoratori. In caso di denunzia, da parte dell'ispettorato del lavoro a carico dei concessionari per inosservanza delle disposizioni predette, il contributo sarà sospeso.

Art. 5.

Restano escluse dai contributi di cui alla presente legge le imprese che all'atto della erogazione non siano più titolari per qualsiasi causa dei servizi stessi o che abbiano sospeso l'esercizio anche di singole autolinee.

Art. 6.

L'assessore regionale per i trasporti è autorizzato a concedere alle aziende municipalizzate di trasporto urbano, nonchè ai comuni che nell'ambito del proprio territorio gestiscono in atto direttamente il servizio di trasporto urbano, contributi per l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico, in misura non superiore al 90 per cento del costo ritenuto ammissibile.

Sul programma di ripartizione dei predetti contributi tra le aziende beneficiarie l'assessore regionale per i trasporti riferisce preventivamente alla competente commissione dell'assemblea regionale siciliana.

Per le finalità del presente articolo è stanziata la somma di lire 5.000 milioni. Almeno il 30 per cento di tale somma deve essere impiegato per l'acquisto di automezzi costruiti da aziende siciliane a capitale pubblico regionale.

Art. 7.

All'onere di lire 5.275 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede:

quanto a lire 1.400 milioni con lo stanziamento del capitolo 19923 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974;

quanto a lire 2.300 milioni con la riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 25310 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974;

quanto a lire 1.575 milioni con l'utilizzazione dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo della amministrazione regionale per l'anno 1972 approvato con la legge regionale 21 dicembre 1973, n. 52.

All'onere di lire 3.000 milioni ricadente nell'anno finanziario 1975 si provvede:

quanto a lire 2.600 milioni utilizzando le disponibilità derivanti dalla cessazione della spesa autorizzata con gli articoli 17 e 39 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27;

quanto a lire 400 milioni utilizzando parte delle disponibilità derivanti dalla cessazione della spesa autorizzata con gli articoli 2 e 4, primo comma, della legge regionale 4 giugno 1970, n. 10.

All'onere di lire 5.000 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 6 della presente legge e ricadente nell'esercizio 1974 si fa fronte con parte delle assegnazioni per l'anno 1973 a carico del Fondo per il finanziamento dei programmi di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 febbraio 1974

GIUMMARRA

MACALUSO

LEGGE 22 febbraio 1974, n. 6.

Anticipazioni di contributi statali alle aziende private esercenti autoservizi in concessione per assegno perequativo al personale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 28 *febbraio* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad erogare alle imprese concessionarie di autolinee che applicano il contratto collettivo di lavoro per il personale delle aziende private esercenti autoservizi in concessione, una somma pari a lire 22 mila per 21 mensilità per ciascun dipendente risultante nei libri matricola dal 1° gennaio 1973 al 30 giugno 1974, aumentata di lire 5 mila per mese di servizio prestato da ciascun dipendente nell'anno 1973.

Per ciascun dipendente la somma di cui al primo comma verra determinata in rapporto al servizio prestato.

Le somme determinabili alla data del 31 gennaio 1974 saranno pagate in unica soluzione; le rimanenti alla data del 30 giugno 1974.

Art. 2.

Le provvidenze di cui al precedente articolo spettano altresì ai lavoratori dipendenti dalla ditta ex concessionaria « Restivo » di Palermo anche per il periodo nel quale hanno goduto del salario d'attesa.

L'accertamento del servizio prestato sarà determinato da una dichiarazione dell'ispettorato del lavoro competente per territorio.

Art. 3.

L'erogazione prevista nella presente legge ha carattere di anticipazione di corrispondenti concessioni dello Stato alle predette imprese, tramite le regioni, a titolo di assegno a carattere perequativo al personale dalle stesse dipendente.

Al completamento delle operazioni di pagamento, l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti trasmette al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile la documentazione necessaria al recupero delle somme.

Art. 4.

All'onere di lire 1.200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto consuntivo generale dell'amministrazione regionale per l'anno 1972 approvato con la legge regionale 21 dicembre 1973, n. 52.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 febbraio 1974

GIUMMARRA

MACALUSO

(3241)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 12 marzo 1974, n. 3.

Ulteriore finanziamento di leggi provinciali in materia di aree per impianti produttivi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 26 *marzo* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ULTERIORE FINANZIAMENTO DELLA LEGGE PROVINCIALE 15 DICEMBRE 1972, N. 27, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER L'APPRESTAMENTO DI AREE PER IMPIANTI PRODUTTIVI.

Art. 1.

Allo scopo di assicurare l'esecuzione dei programmi di acquisizione od acquisizione ed apprestamento, o eventualmente apprestamento di aree per impianti produttivi, previsti dalla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 27, è autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973.

Art. 2.

Per l'acquisizione delle aree si applicano le norme di cui al titolo III della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, ferme restando per il rimanente le disposizioni della legge provinciale 15 dicembre 1973, n. 27.

Capo II

ULTERIORE FINANZIAMENTO DELLA LEGGE PROVINCIALE 15 DICEMBRE 1972, N. 25, CONCERNENTE AGEVOLAZIONI PER NUOVI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

Art. 3.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 25, è autorizzato il limite di impegno di L. 25.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 25.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1987.

I fondi di cui al precedente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 4.

Per l'acquisizione delle aree si applicano le norme di cui al titolo III della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, ferme restando per il rimanente le disposizioni della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 25.

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 5.

Alla copertura dell'onere di L. 1.525.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1973, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . .	L. 1.525.000.000
Di nuova istituzione:	
Cap. 4921 - categ. VIII. — Provvedimenti per l'acquisizione e l'apprestamento di aree per impianti produttivi	L. 1.500.000.000
In aumento:	
Cap. 4923 - categ. X. — Spesa per la concessione di contributi per agevolare nuovi insediamenti industriali (legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 25) .	» 25.000.000
Totale variazioni in aumento e di nuova istituzione .	L. 1.525.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(2935)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1974, n. **17**.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 20 e n. 21 del 29 maggio 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 28 *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 45 della legge regionale n. 20 del 29 maggio 1973 è sostituito dal seguente:

« L'ausiliario qualificato regola l'accesso agli uffici, provvede al prelievo e spedizione della corrispondenza presso gli uffici postali; esegue piccole commissioni inerenti ai compiti di ufficio; provvede alla apertura e chiusura dei locali, nonchè ad ogni altra attività connessa alle anzidette mansioni ».

Art. 2.

L'art. 46 della legge regionale n. 20 del 29 maggio 1973 è sostituita dal seguente:

« L'ausiliario svolge mansioni esclusivamente manuali che non richiedono particolare formazione ed esperienza ».

Art. 3.

L'art. 80 della legge regionale n. 20 del 29 maggio 1973 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Il personale regionale di cui all'articolo unico della legge 29 maggio 1973, n. 21, è iscritto:

ai fini del trattamento pensionistico alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (C.P.D.E.L.);

ai fini della erogazione dell'assistenza malattie all'ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (E.N.P.D.E.D.P.);

ai fini del trattamento di fine servizio all'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali (I.N.A.D.E.L.).

Per le modalità di iscrizione, per la ripartizione dei relativi oneri e per ogni altro aspetto dei trattamenti di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni vigenti per ciascun istituto.

Fino alla data dell'inquadramento, ai dipendenti è consentito il diritto di opzione in favore dell'ente previdenziale di provenienza per quanto attiene il trattamento di pensione e di fine servizio.

Art. 4.

L'undicesimo comma dell'art. 81 della legge regionale n. 20 del 29 maggio 1973 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

« I criteri di cui al presente articolo si applicano, altresì, in favore del personale che abbia assunto servizio presso la regione Lazio successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sempre che la delibera relativa sia stata adottata dalla giunta regionale, prima del 31 gennaio 1974 ».

Art. 5.

L'art. 83 della legge regionale n. 20 del 29 maggio 1973 è sostituita dal seguente:

« Le operazioni di inquadramento di cui all'art. 81 dovranno terminare entro il 30 giugno 1974.

L'inquadramento di cui all'art. 81 avviene a domanda dell'interessato da presentarsi entro il 31 dicembre 1973, per il personale in servizio ed entro dieci giorni dalla data di assunzione in servizio per quelle unità per le quali, alla data del 31 dicembre 1973, non dovesse essere perfezionata la relativa deliberazione.

Entro venti giorni dalla data dalla quale l'amministrazione regionale comunicherà il provvedimento della giunta regionale di cui all'art. 84, l'interessato potrà comunicare, a pena di decadenza, la revoca della domanda di inquadramento.

L'inquadramento nei ruoli organici decorrerà dalla data in cui ha avuto inizio l'attività di servizio dei singoli dipendenti presso la regione Lazio e verrà effettuato sulla base dei titoli e dei requisiti in possesso del personale a tale data.

Per il personale che, al 31 dicembre 1973 non risulta in servizio, l'inquadramento nei ruoli organici verrà effettuato sulla base dei titoli e dei requisiti in possesso alla data della chiamata in servizio.

I singoli interessati possono chiedere di essere inquadrati con decorrenza posteriore all'effettivo inizio del servizio; non può — comunque — essere indicata una data posteriore a quella del 30 giugno 1974.

Nella prima attuazione della presente legge è ammesso lo inquadramento in ruolo a prescindere dal limite di età previsto dalle vigenti disposizioni ».

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 31, ultimo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 20 febbraio 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'11 febbraio 1974.

(2907)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741050)